


Bocconi

IEFE

Centre for Research on Energy and Environmental Economics and Policy



Research Report Series – ISSN 2036-1785

**Benchmarking degli strumenti adottati a livello
regionale in Italia per la disciplina dell'accesso alle
informazioni ambientali e ai documenti amministrativi**

a cura di

Edoardo Croci, Tania Molteni, Valentina Rossi, Chiara Vassillo

Research Report n. 18

Luglio 2015

Studio realizzato con il contributo finanziario di Regione Basilicata

***IEFE - The Center for Research on Energy and Environmental
Economics and Policy at Bocconi University
via Guglielmo Röntgen 1, I-20136 Milan
tel. +39.02.5836.3820 – fax +39.02.5836.3890
www.iefe.unibocconi.it – iefe@unibocconi.it***

This report can be downloaded at: <http://www.iefe.unibocconi.it>

Edoardo Croci (IEFE – Bocconi) coordinatore scientifico

Tania Molteni (IEFE – Bocconi)

Valentina Rossi (IEFE – Bocconi)

Chiara Vassillo (IEFE – Bocconi)

Executive Summary

Negli ultimi anni, grazie alla crescita della sensibilità ambientale dei cittadini e alla diffusione di diversi strumenti di comunicazione abilitati dalle nuove tecnologie, è aumentata la domanda di informazione ambientale rivolta a soggetti istituzionali e non da parte di cittadini e altri stakeholder. Secondo il II° rapporto nazionale sull'attuazione della Convenzione di Aarhus (MATTM, 2010), negli anni 2006-2008 è visibile un trend di aumento delle richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche, per la maggior parte riguardanti dati relativi ad attività di monitoraggio ambientale.

L'evoluzione del diritto d'accesso e dei relativi strumenti legislativi, a livello comunitario e nazionale, risponde alla necessità di rispondere efficacemente a questa crescente richiesta di conoscenza proveniente dai cittadini. I regolamenti per l'accesso alle informazioni ambientali adottati dalle autorità pubbliche svolgono un ruolo fondamentale in questo senso, consentendo di definire modalità, procedure e casi di esclusione dall'accesso e costituendo così uno strumento operativo prezioso sia per il cittadino che per l'ente a garanzia dell'effettivo esercizio del diritto d'accesso. Inoltre, accanto al diritto di accesso su richiesta alle informazioni detenute, si sono andati affermando obblighi di diffusione attiva delle informazioni ambientali da parte delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso il ricorso a strumenti informatici.

L'**obiettivo** dell'analisi di *benchmarking* è quello di individuare criticità e buone pratiche nell'attuazione della disciplina nazionale in tema di accesso alle informazioni ambientali e, quindi, di fornire spunti utili alla identificazione degli strumenti e delle modalità più idonei a garantire il pieno ed effettivo esercizio del diritto di accesso a tali informazioni, nei diversi contesti.

La realizzazione dell'indagine ha richiesto una **ricognizione degli strumenti** adottati in Italia al fine di dare attuazione, a livello regionale, alla normativa nazionale in tema di accesso alle informazioni ambientali. Si è deciso inoltre di includere nella ricognizione anche gli strumenti in materia di accesso ai documenti amministrativi. Tale scelta trova fondamento sia in questioni di carattere giuridico, ossia nel fatto che la disciplina dell'accesso alle informazioni ambientali si inserisce nel più vasto ambito della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi, sia in valutazioni che riguardano il piano applicativo.

La ricognizione effettuata ha riguardato tutti gli strumenti adottati a livello regionale, dunque, sia dalle Regioni e sia dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), nonché dalle due Province autonome e dalle relative Agenzie Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (APPA). Sono stati raccolti i documenti disponibili sui siti web delle Regioni e delle ARPA ed effettuate specifiche richieste per via telefonica e/o tramite e-mail al personale dell'URP e degli uffici competenti. La raccolta della documentazione si intende aggiornata al mese di dicembre 2013.

Dai risultati emersi dalla ricognizione, si evince che per quanto riguarda le **Regioni**, l'accesso alle informazioni ambientali è raramente oggetto di uno strumento *ad hoc*. Sul totale delle venti regioni e delle due province autonome, quindici enti hanno dettato una disciplina (anche sintetica) in tema di accesso alle informazioni ambientali, nella maggior parte dei casi (nove regioni e le due province autonome), inserendo le disposizioni che riguardano la materia ambientale all'interno degli strumenti adottati in tema di accesso ai documenti amministrativi. Sotto questo profilo, i dati emersi non sono molto diversi con riferimento alle **Agenzie Regionali per la protezione dell'Ambiente**. Sul totale delle Agenzie che hanno regolamentato l'accesso alle informazioni ambientali (dieci su ventuno), una sola ARPA ha scelto di adottare due distinti

regolamenti mentre tutte le altre agenzie ambientali hanno inserito una specifica sezione all'interno del regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi.

Per quanto attiene alle **tipologie di strumenti** analizzati, sono stati raccolti ed esaminati tutti gli strumenti per la disciplina dell'accesso adottati da Regioni e ARPA; in particolare, con riferimento alle Regioni (e alle Province autonome) sono stati censiti non solo i **regolamenti** (o le circolari) ma anche le **leggi regionali** adottate in materia di accesso. Dalla ricognizione e valutazione degli strumenti esistenti è emersa, infatti, la diversità delle scelte operate dai diversi enti con riferimento alla tipologia di strumento da adottare per la disciplina dell'accesso alle informazioni ambientali e ai documenti amministrativi. In materia ambientale, quattro regioni hanno adottato una legge regionale volta a sancire il diritto di accesso alle informazioni ambientali mentre nessuna regione ha, ad oggi, adottato uno specifico regolamento che ne disciplini nel dettaglio l'esercizio. La maggior parte delle regioni (sedici più le due province autonome) ha, invece, adottato uno strumento legislativo in materia di accesso ai documenti amministrativi; di queste, sette regioni hanno ritenuto opportuno affiancare allo strumento legislativo uno strumento di natura regolamentare. Vi è, infine, una regione che ha adottato solo uno strumento di natura regolamentare. Alla luce del quadro emerso dalla ricognizione, ossia della varietà degli strumenti adottati dalle Regioni, si è dunque deciso di includere nell'analisi di *benchmarking* sia gli strumenti di natura regolamentare sia quelli di carattere legislativo.

Si è, inoltre, ritenuto di circoscrivere l'ambito dell'analisi solo ad alcuni degli strumenti censiti, precisamente, a quelli che risultano **aggiornati alla normativa vigente**, vale a dire al D.Lgs. 195/2005, con riferimento all'accesso alle informazioni ambientali, e alla Legge 241/90 così come modificata dalla L. 15/2005 e attuata dal D.P.R. 184/2006, per l'accesso ai documenti amministrativi. Queste normative hanno costituito il punto di partenza per la costruzione della **matrice utilizzata per l'analisi di benchmarking**. Ai fini dell'elaborazione della matrice, sono stati individuati gli elementi della disciplina nazionale la cui regolamentazione riveste un ruolo fondamentale al fine della piena ed efficace garanzia del diritto di accesso, alla luce della Convenzione di Aarhus e della Direttiva 2003/4/Ce, di linee guida e rapporti adottati in materia e delle criticità emerse in sede applicativa, sia a livello internazionale (UNECE, OECD, Corte di Giustizia EU, CE) che nazionale. Si riportano di seguito sinteticamente i principali risultati dell'analisi di benchmarking effettuata sui regolamenti aggiornati.

Per quanto riguarda le **Regioni**, soltanto due hanno adottato leggi regionali in materia di **accesso alle informazioni ambientali** aggiornate alla disciplina dettata dalla Convenzione di Aarhus e dalla Direttiva 2003/4/Ce e attuata in Italia mediante il D.Lgs. 195/2005. La portata generale dei due testi è in linea con le caratteristiche di uno strumento legislativo, la cui funzione non è quella di stabilire una disciplina di dettaglio. Al di fuori di queste due ipotesi, le regioni che hanno scelto di disciplinare il diritto di accesso alle informazioni ambientali lo hanno fatto mediante gli strumenti, di natura legislativa o regolamentare, adottati in materia di accesso ai documenti amministrativi. All'interno di tali strumenti, sono state inserite alcune disposizioni che riguardano il settore ambientale. Spesso, le disposizioni introdotte non contengono una disciplina organica e dettagliata dell'accesso alle informazioni ambientali ma si limitano a richiamare i principali profili di specialità, quali la definizione di informazione ambientale, l'ampiezza della legittimazione all'accesso e l'esistenza di obblighi di diffusione attiva, rinviando al D.Lgs. 195/2005. Considerazioni analoghe possono essere fatte con riferimento alle leggi o ai regolamenti adottati dalle **regioni** in materia di **accesso ai documenti amministrativi**. Sono diciassette su venti, cui si aggiungono le due Province autonome, gli enti che hanno ritenuto opportuno approvare uno strumento legislativo o

regolamentare in materia. Sono, tuttavia, molto rari i casi in cui tali strumenti ampliano la portata o almeno l'effettività del diritto riconosciuto ai cittadini; spesso essi si limitano a una riformulazione delle normative statali, senza disciplinarne gli aspetti attuativi.

Per quanto riguarda le **Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente – ARPA**, sono dieci le agenzie che hanno adottato una regolamentazione in materia di **accesso alle informazioni ambientali**. Le disposizioni regolamentari adottate dalle Agenzie, sia che si tratti di documenti a sé sia che si tratti di sezioni dei regolamenti per l'accesso ai documenti amministrativi, regolamentano con precisione la materia, in alcuni casi, ampliando la portata o l'effettività del diritto di accesso alle informazioni ambientali.

Uno degli aspetti più delicati della regolamentazione dell'accesso da parte della autorità pubbliche è costituito dalla **individuazione delle ipotesi di esclusione**. La semplice riformulazione in termini generici delle ipotesi introdotte dalle fonti legislative aumenta il grado di incertezza nell'applicazione del diritto e non offre ai cittadini garanzie avverso l'esercizio discrezionale del potere decisionale da parte delle autorità pubbliche. Questa prassi risulta, purtroppo, ampiamente diffusa negli strumenti adottati dalle Regioni. Allo stesso modo, solo la metà dei regolamenti delle ARPA analizzati compie uno sforzo di elaborazione e di contestualizzazione rispetto alla realtà operativa dell'Agenzia, che si traduce nell'individuazione dei documenti o delle tipologie di documenti sottratti all'accesso per le ipotesi previste dal legislatore.

Le disposizioni relative alle **modalità di accesso alle informazioni ambientali** fanno ampio riferimento alle procedure previste per l'accesso ai documenti amministrativi, quando non sono oggetto di semplici rinvii alla disciplina generale. L'applicazione della disciplina e delle prassi consolidate in tema di accesso ai documenti amministrativi, che emerge sia nei regolamenti delle ARPA sia negli strumenti adottati dalle regioni, appare opportuna, considerato lo stretto legame esistente tra le due discipline sul piano giuridico e operativo, purché alcune differenze rilevanti siano rispettate

E' inoltre importante notare che numerosi regolamenti esaminati esplicitano la possibilità di presentare le richieste di accesso mediante **strumenti telematici**.

Ai fini della effettività del diritto di accesso, appare, inoltre, determinante la predisposizione di **strutture** idonee a favorire e semplificare l'esercizio del diritto di accesso (tipicamente gli URP o uffici analoghi) e la collaborazione tra tali strutture e il **responsabile del procedimento di accesso**, individuato, nella totalità dei casi, nel dirigente dell'unità organizzativa competente a detenere l'informazione/documento richiesto.

Altrettanto importante è la predisposizione di una adeguata **modulistica**: se la maggior parte dei regolamenti analizzati prevede che un modulo per la richiesta di accesso sia messo a disposizione del pubblico per i documenti amministrativi, la percentuale scende con riferimento alle richieste di accesso alle informazioni ambientali.

Un elemento di grande rilevanza è, infine, costituito dalle disposizioni in tema di **diffusione delle informazioni ambientali**, aspetto del tutto peculiare della normativa in materia di trasparenza ambientale. La quasi totalità dei regolamenti delle ARPA analizzati ribadisce l'impegno a rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali, avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili. Si tratta, tuttavia, di un aspetto che è ancora oggetto di una disciplina generica. Un solo regolamento indica le tipologie di documenti e informazioni che si prevede di mettere a disposizione tramite questa modalità, specificando anche le tipologie di documenti; mentre solo la metà delle Agenzie prevede l'adozione di un piano (o altra

modalità), da aggiornare annualmente, volto a rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche (art. 8, co. 2, D.Lgs. 195).

Il rapporto è strutturato in tre capitoli.

Capitolo 1. La prima parte del rapporto ha lo scopo di fornire elementi utili alla lettura dell'analisi di dettaglio contenuta nei due capitoli successivi. Essa fornisce, innanzitutto, una descrizione dell'ambito dell'indagine e dell'approccio metodologico utilizzato, spiegati alla luce di alcuni cenni al quadro normativo e istituzionale di riferimento. Il capitolo contiene, inoltre, alcuni spunti di riflessione, elaborati sulla base dei risultati emersi, che sono volti a supportare una lettura critica dei capitoli successivi, attraverso l'individuazione di criticità e buone pratiche.

Capitolo 2. Il secondo capitolo è dedicato all'analisi di *benchmarking* degli strumenti in materia di accesso adottati dalle Regioni;

Capitolo 3. Il terzo capitolo è dedicato all'analisi di *benchmarking* degli strumenti in materia di accesso adottati dalle ARPA.

Accompagnano il rapporto i seguenti allegati:

1. Matrice utilizzata nell'analisi di benchmarking
2. Elenco delle leggi e regolamenti regionali consultati per l'analisi
3. Elenco dei regolamenti agenziali consultati per l'analisi.

L'analisi è stata sviluppata da un team multi-disciplinare dello IEFE - Università Bocconi nell'ambito dell'incarico ricevuto dalla Regione Basilicata per il progetto "Gestione dell'Informazione Ambientale" (Codice CUP: J31D12000040002).

Sommario

Capitolo 1 – L’analisi di <i>benchmarking</i> : impostazione metodologica dell’indagine e lettura critica dei risultati emersi.....	3
1.1 Definizione dell’ambito dell’indagine e impostazione metodologica	3
1.2 Raccolta della documentazione e ricostruzione dello stato dell’arte	6
1.2.1 Regioni	6
1.2.2 ARPA	10
1.3 Matrice di confronto utilizzata nell’analisi	12
1.4 Spunti per una lettura critica dell’analisi di <i>benchmarking</i>	13
Capitolo 2 – <i>Benchmarking</i> dei regolamenti adottati dalle Regioni.....	18
2.1. Accesso alle informazioni ambientali	18
2.2. Accesso ai documenti amministrativi.....	19
Capitolo 3 - <i>Benchmarking</i> dei regolamenti adottati dalle ARPA.....	28
3.1. Accesso alle informazioni ambientali	28
3.2. Accesso ai documenti amministrativi.....	37
Allegato 1 – Matrice utilizzata nell’analisi di <i>benchmarking</i>	46
Allegato 2 – Elenco delle Leggi e regolamenti regionali consultati per l’analisi.....	54
Allegato 3 – Elenco dei regolamenti agenziali consultati per l’analisi	58
Riferimenti bibliografici	60
Sitografia.....	62

Capitolo 1 – L’analisi di *benchmarking*: impostazione metodologica dell’indagine e lettura critica dei risultati emersi

1.1 Definizione dell’ambito dell’indagine e impostazione metodologica

L’**obiettivo** dell’analisi di *benchmarking* è quello di individuare criticità e buone pratiche nell’attuazione della disciplina nazionale in tema di accesso alle informazioni ambientali e, quindi, di fornire spunti utili alla identificazione degli strumenti e delle modalità più idonei a garantire il pieno ed effettivo esercizio del diritto di accesso a tali informazioni, nei diversi contesti.

La realizzazione dell’indagine ha richiesto, in primo luogo, una **ricognizione degli strumenti** adottati in Italia al fine di dare attuazione, a livello regionale, alla normativa nazionale in tema di accesso alle informazioni ambientali. In questa prima fase, si è deciso di includere nella ricognizione non solo gli strumenti concernenti l’accesso alle informazioni ambientali ma anche quelli in materia di accesso ai documenti amministrativi. Tale scelta trova fondamento sia in questioni di carattere giuridico, ossia nel fatto che la disciplina dell’accesso alle informazioni ambientali si inserisce nel più vasto ambito della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi¹, sia in valutazioni che riguardano il piano applicativo.

Sotto il primo profilo, sembra importante ricordare che la disciplina in tema di accesso alle informazioni ambientali, contenuta nel D.Lgs. 195/2005, si configura come disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella generale dettata dalla L. 241 del 1990 (e successive modifiche), e attuata dal D.P.R. 184/2006, in materia di accesso ai documenti amministrativi. La L. 241/1990 è la norma che delinea il quadro normativo generale in tema di procedimento amministrativo e di accesso e fissa i parametri minimi di tutela, garantita a tutti cittadini nei confronti di qualsiasi amministrazione. La disciplina dell’accesso alle informazioni ambientali è riconducibile a tale quadro generale, sotto alcuni aspetti, quali le modalità dell’accesso, i costi, i soggetti responsabili; sotto altri aspetti, essa presenta, invece, delle differenze significative (soggetti legittimati, oggetto dell’accesso, casi di esclusione). Sembra, pertanto, difficile compiere un’analisi e una valutazione circa la regolamentazione e l’attuazione del diritto di accesso alle informazioni ambientali, sotto il profilo organizzativo e procedimentale, prescindendo da un inquadramento nell’ambito dell’organizzazione, delle procedure e delle prassi sviluppate all’interno di ciascun ente per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

I risultati emersi dalla ricognizione hanno confermato l’opportunità di estendere l’analisi di *benchmarking* agli **strumenti adottati in entrambi gli ambiti (accesso alle informazioni ambientali e accesso ai documenti amministrativi)**. La ricognizione effettuata ha riguardato tutti gli strumenti adottati a livello regionale, dunque, sia dalle Regioni e sia dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), nonché dalle due Province autonome e dalle relative Agenzie Provinciali per la Protezione dell’Ambiente (APPA)². Ad una prima valutazione degli strumenti in tema di accesso censiti, è emerso che, per quanto riguarda le **Regioni**, l’accesso alle informazioni ambientali è raramente oggetto di uno strumento *ad hoc*. Sul totale delle venti regioni e delle due provincie autonome, quindici enti hanno dettato una disciplina (anche sintetica) in tema di accesso alle informazioni ambientali, nella maggior parte dei casi (nove regioni

¹ Ciò è stato espressamente affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 399, del 1 dicembre 2006 (in questo paragrafo, a seguire).

² I dati completi sono riportati al paragrafo seguente (1.2).

e le due provincie autonome), inserendo le disposizioni che riguardano la materia ambientale all'interno degli strumenti adottati in tema di accesso ai documenti amministrativi. Sotto questo profilo, i dati emersi non sono molto diversi con riferimento alle **Agenzie Regionali per la protezione dell'Ambiente**. Sul totale delle Agenzie che hanno regolamentato l'accesso alle informazioni ambientali (dieci su ventuno), una sola ARPA ha scelto di adottare due distinti regolamenti mentre tutte le altre agenzie ambientali hanno inserito una specifica sezione all'interno del regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi. E' evidente che, nei casi in cui la regione o l'ARPA ha adottato un unico strumento per la regolamentazione dell'accesso, le disposizioni in materia di accesso alle informazioni ambientali rinviano, in misura maggiore o minore, alla disciplina generale relativa ai documenti amministrativi.

Con riferimento alle **tipologie di strumenti** analizzati, è opportuno precisare che sono stati raccolti ed esaminati tutti gli strumenti per la disciplina dell'accesso adottati da Regioni e ARPA; in particolare, con riferimento alle Regioni (e alle Provincie autonome) sono stati censiti non solo i **regolamenti** (o le circolari) ma anche le **leggi regionali** adottate in materia di accesso. Le Regioni, infatti, possono esercitare la propria potestà legislativa per garantire prestazioni al di sopra del livello minimo definito dallo Stato in materia di accesso. Con riferimento ai documenti amministrativi, l'art. 29, co. 2 bis della legge 241/1990 (introdotto dalla L. 69/2009) prevede che le disposizioni concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di assicurare l'accesso ai documenti "attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione". In virtù di tale rinvio, spetta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato disciplinare in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali di tutela del diritto di accesso; ferma restando la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli di tutela ulteriori. Analogo è il riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di accesso alle informazioni ambientali, come ribadito dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 399, del 1 dicembre 2006. In tale pronuncia, la Corte ha affermato, in linea di premessa, che "la disciplina delle informazioni in tema di ambiente, non appartiene alla materia 'tutela dell'ambiente', (...) ma si inserisce nel vasto ambito della tutela del diritto di accesso del pubblico ai documenti amministrativi". Questo inquadramento, chiarisce la sentenza, determina un sistema composito di tutela, che si articola nella necessaria disciplina statale dei livelli essenziali di tutela, definiti dal D.Lgs. 195/2005, e nella eventuale disciplina regionale e locale di livelli ulteriori di tutela.

Dalla ricognizione e valutazione degli strumenti esistenti è emersa la diversità delle scelte operate dai diversi enti con riferimento alla tipologia di strumento da adottare per la disciplina dell'accesso alle informazioni ambientali e ai documenti amministrativi. Con riferimento al settore ambientale, quattro regioni hanno adottato una legge regionale volta a sancire il diritto di accesso alle informazioni ambientali mentre nessuna regione ha, ad oggi, adottato uno specifico regolamento che ne disciplini nel dettaglio l'esercizio. La maggior parte delle regioni (sedici più le due provincie autonome) ha, invece, adottato uno strumento legislativo in materia di accesso ai documenti amministrativi; di queste, sette regioni hanno ritenuto opportuno affiancare allo strumento legislativo uno strumento di natura regolamentare, strumento più flessibile e, dunque, in teoria, idoneo a dettare una disciplina di dettaglio e calare le disposizioni di livello legislativo nelle diverse realtà istituzionali. Vi è, infine, una regione che ha adottato solo uno strumento di natura regolamentare. Alla luce del quadro emerso dalla ricognizione, ossia della varietà degli

strumenti adottati dalle Regioni, si è dunque deciso di includere nell'analisi di *benchmarking* sia gli strumenti di natura regolamentare sia quelli di carattere legislativo³.

Nell'ottica di rendere l'indagine uno strumento agile e utile sul piano operativo, si è ritenuto, tuttavia, di circoscrivere l'ambito dell'analisi solo ad alcuni degli strumenti censiti, precisamente, a quelli che risultano **aggiornati alla normativa vigente**, vale a dire al D.Lgs. 195/2005, con riferimento all'accesso alle informazioni ambientali, e alla Legge 241/90 così come modificata dalla L. 15/2005 e attuata dal D.P.R. 184/2006, per l'accesso ai documenti amministrativi⁴. La Legge 241/ 1990 è stata oggetto di ulteriori modifiche negli anni successivi, tuttavia, la L. 15/2005 ha rappresentato un intervento di completamento organico e sistematico della disciplina in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi, la cui entrata in vigore ha segnato una svolta. Essa è intervenuta sui principi generali dell'azione amministrativa e sui rapporti tra diritto pubblico e diritto privato; ha chiarito il riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di accesso, dopo il mutamento introdotto dalla riforma del Titolo V della Costituzione nelle competenze legislative in ordine alla disciplina della pubblica amministrazione; ha introdotto la figura dei controinteressati e modificato le disposizioni concernenti le ipotesi di esclusione del diritto di accesso, con particolare riferimento ad esigenze di segreto e di riservatezza, sia nell'interesse pubblico sia nell'interesse dei terzi.

Queste normative hanno costituito il punto di partenza per la costruzione della **matrice utilizzata per l'analisi di benchmarking** riportata di seguito (par. 1.3). Ai fini dell'elaborazione della matrice, sono stati individuati gli elementi della disciplina nazionale la cui regolamentazione riveste un ruolo fondamentale al fine della piena ed efficace garanzia del diritto di accesso, alla luce della Convenzione di Aarhus e della Direttiva 2003/4/Ce, di linee guida e rapporti adottati in materia a livello internazionale⁵ e nazionale⁶ e delle criticità applicative emerse in sede giurisprudenziale.

³ Si fa riferimento al fatto che esistono leggi regionali molto sintetiche, contenenti esclusivamente disposizioni di principio e leggi regionali che dettano, invece, una disciplina dettagliata, più dettagliata, in alcuni casi, di quella contenuta in alcuni regolamenti.

⁴ La Legge 241/ 1990 è stata oggetto di ulteriori modifiche negli anni successivi, tuttavia, per non restringere eccessivamente l'ambito dell'indagine si è ritenuto opportuno fare riferimento alla L. 15/2005 che ha rappresentato un intervento di riforma sistematica della disciplina in materia di procedimento amministrativo e di accesso e al D.P.R. 184/2006 che ha attuato e precisato le novità introdotte nel 2005.

⁵ OECD, "Citizens as Partners. OECD Handbook on information, consultation and public participation in policy-making", 2001; UNECE, *The Aarhus Convention: an Implementation Guide*, Second edition, 2013.

⁶ MATTM, Relazione sulla libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale, presentata alla Commissione europea, 2010, http://ec.europa.eu/environment/aarhus/reports_ms.htm; MATTM, Relazione sulla libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale, presentata in Parlamento XVI leg., 2009 (Doc. XXVII n. 17), http://leg16.senato.it/leg/16/BGT/Schede_v3/docnonleg/18828.htm; MATTM, 2010. Secondo aggiornamento del Rapporto Nazionale sull'Attuazione della Convenzione di Aarhus (Convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale) http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/notizie/rapporto_nazionale_attuazione_aarhus_2010.pdf.

1.2 Raccolta della documentazione e ricostruzione dello stato dell'arte

La raccolta degli strumenti realizzata ai fini dell'analisi di *benchmarking* è stata effettuata attraverso una ricognizione dei documenti disponibili sui siti web delle Regioni e delle ARPA, integrata con specifiche richieste sottoposte per via telefonica e/o tramite e-mail, rivolte al personale dell'URP e degli uffici competenti. Sembra importante, in proposito, ricordare che i regolamenti che disciplinano il diritto di accesso devono essere pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 184/2006. La raccolta della documentazione si intende aggiornata al mese di dicembre 2013.

Alla luce della raccolta effettuata, è stato possibile ricostruire lo stato dell'arte descritto nei due paragrafi a seguire.

1.2.1 Regioni

Per quanto riguarda l'**accesso alle informazioni ambientali**, le uniche Regioni ad aver adottato uno strumento legislativo aggiornato al D.Lgs. 195/2005 sono la Basilicata e il Friuli Venezia Giulia.

La Basilicata ha adottato la Legge regionale 26 aprile 2012, n.6, "Disposizioni concernenti norme per l'accesso e la trasparenza in materia ambientale" e il Friuli la Legge regionale del 06 maggio 2005 n. 11, che adottava le "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)."

Oltre a questi due testi, esistono altri strumenti legislativi regionali riguardanti l'accesso alle informazioni ambientali, adottati dalla Regione Marche e dalla Regione Lazio, che risalgono, però, agli anni '80⁷.

Nessuna regione e nessuna delle due province autonome, invece, ha adottato uno strumento di carattere regolamentare che disciplini specificamente l'accesso alle informazioni ambientali.


Nella maggior parte dei casi le regioni tendono a disciplinare l'accesso alle informazioni ambientali all'interno dei documenti adottati in tema di accesso ai documenti amministrativi.

Sul totale delle 20 regioni e delle due province autonome, sono emersi i seguenti dati:

- 4 Regioni (Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Marche), hanno adottato uno strumento legislativo in materia di accesso alle informazioni ambientali;
- 8 Regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Umbria) e le due province autonome di Bolzano e di Trento, fanno uno specifico riferimento alla disciplina speciale in tema di accesso alle informazioni ambientali, mediante un rinvio al D.Lgs. 195/2005 o alla Direttiva 2003/4/Ce contenuto nel regolamento o nella legge regionale in tema di accesso ai documenti amministrativi;

⁷ Marche: Legge Regionale 21 aprile 1987 n°19 "Norme per il libero accesso alle informazioni ambientali"; Lazio: Legge Regionale 12 settembre 1986 n°43 "Norme per il libero accesso alle informazioni ambientali".

- 8 Regioni (Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Valle d'Aosta, Veneto) nei testi adottati in materia di accesso agli atti amministrativi non fanno alcun riferimento alla disciplina dell'accesso alle informazioni ambientali.



Per quanto riguarda l'accesso ai documenti amministrativi, sul totale delle 20 regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono emersi dalla ricognizione i seguenti risultati:

- 9 Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Toscana e Trentino Alto Adige) e la Provincia di Trento regolano la materia del procedimento amministrativo e dell'accesso tramite uno strumento legislativo;
- 8 Regioni (Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Valle d'Aosta) e la Provincia autonoma di Bolzano hanno adottato sia una legge che uno strumento di natura regolamentare che disciplina la materia;
- La Regione Campania disciplina la materia attraverso un regolamento e dispone solo di quello;
- La Regione Molise ha adottato un regolamento in materia di accesso che si applica esclusivamente ai provvedimenti di competenza della Regione in materia di Demanio marittimo a finalità turistico-ricreative⁸;

⁸ Regolamento Regionale del 15 maggio 2002, n.9, "Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

- Per la Regione Veneto si è reperita una circolare⁹ risalente al 1993.


Come anticipato, si è deciso di effettuare l'analisi di *benchmarking* sui testi aggiornati alla normativa vigente (Legge 241/90 - come modificata dalla L. 15/2005 - e D.P.R. 184/2006), che risultano essere, nello specifico:

- Abruzzo, Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013.
- Campania, Regolamento della Giunta Regionale, n° 2 del 31 luglio 2006, Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi.
- Liguria, Legge Regionale 25 novembre 2009, n° 56, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Lombardia, Legge Regionale 1 febbraio 2012, n°1, Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria.
- Piemonte, Legge Regionale 4 luglio 2005, n. 7. Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e Decreto della Presidente della Giunta Regionale 1° agosto 2008, n. 13/R. Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)".
- Puglia, Legge Regionale n°15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia" e Regolamento Regionale, 29 settembre 2009 n°20, Regolamento Attuativo della Legge Regionale n° 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".
- Toscana, Legge Regionale 23 luglio 2009 n°40, Norme sul procedimento amministrativo per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.
- Provincia Autonoma di Trento, Decreto del Presidente della Provincia, 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg, Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- Umbria, Regolamento Regionale 25 maggio 2012, n. 8. Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8 Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali.
- Valle d'Aosta, Regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2 Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi e Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza della Regione in materia di Demanio marittimo a finalità turistico-ricreative".

⁹ Circolare prot. n. 313/SGP del 14 gennaio 1993, avente come oggetto "L. 7 agosto 1990, n. 241".

Per quanto riguarda il regolamento della Regione Lazio, nonostante esso sia nel suo complesso formalmente aggiornato all'11 dicembre 2013, *sembra* che la disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi non sia stata oggetto di un intervento di completamento organico e sistematico in seguito alla entrata in vigore della L. 15/2005 e del DPR 804/2006; in tal senso, depongono alcuni elementi quali l'assenza della definizione di "controinteressati" o la presenza di una definizione di "documento amministrativo" che è quella presente nel testo originario della L. 241/1990. Considerato l'aggiornamento recente del regolamento nel suo complesso, si è deciso di includere anch'esso nell'analisi di benchmarking.



1.2.2 ARPA

Sul totale delle 21 Agenzie Ambientali presenti sul territorio nazionale (19 Regionali, 2 Provinciali) emergono i seguenti risultati:


- 13 Agenzie hanno adottato un regolamento per l'accesso agli atti amministrativi; 5 di questi regolamenti (ARPA Lombardia, ARPA Veneto, ARPA Toscana, ARPA Umbria, ARPA Molise) disciplinano il procedimento amministrativo nella sua interezza, e il tema dell'accesso ne rappresenta una sezione specifica;
- delle 13 Agenzie che hanno disciplinato l'accesso agli atti amministrativi, 9 hanno dedicato una sezione specifica del regolamento per disciplinare l'accesso alle informazioni ambientali (ARTA Abruzzo, ARPA Basilicata, ARPA Emilia Romagna, ARPA Lazio, ARPA Molise, ARPA Piemonte, ARPA Toscana, ARPA Umbria, ARPA Veneto); 1 Agenzia ha invece adottato due regolamenti distinti per i due ambiti di applicazione (ARPA Lombardia);
- 1 Agenzia rimanda ai riferimenti normativi in materia adottati dalla Giunta Provinciale (ARPA Bolzano).
- 7 Agenzie (ARPA Valle d'Aosta, ARPA Liguria, ARPA Trento, ARPA Friuli, ARPA Campania, ARPA Calabria, ARPA Sardegna) non sono dotate di regolamento.

Come detto in precedenza, si è scelto di effettuare il confronto per l'analisi di *benchmarking* sui regolamenti aggiornati almeno alle modifiche apportate alla disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi (Legge 241/90) dalla L. 15/2005 e dal D.P.R. 184/2006, che risultano essere, nello specifico¹⁰: ARTA Abruzzo, ARPA Emilia Romagna, ARPA Lombardia, ARPA Marche, ARPA Molise, ARPA Piemonte, ARPA Toscana.


Per l'accesso alle informazioni ambientali, si è scelto di includere nell'analisi i regolamenti (o sezioni di regolamento) di ARTA Abruzzo, ARPA Emilia Romagna, ARPA Lombardia, ARPA Molise, ARPA Piemonte, ARPA Toscana, che risultano essere aggiornati al D.Lgs. 195/2005.

¹⁰ ARPA Veneto ha un regolamento del 2000 (approvato con DDG ARPAV n. 756/2000), che non trova applicazione per le parti modificate rispettivamente dal D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 e dal D.Lgs. 195/2005.

Agenzie regionali e provinciali
Tipologie di strumenti adottati per disciplinare l'accesso alle informazioni ambientali



Agenzie regionali e provinciali
Tipologie di strumenti adottati per disciplinare l'accesso ai documenti amministrativi



1.3 Matrice di confronto utilizzata nell'analisi

Per svolgere l'analisi di *benchmarking* degli strumenti in materia di accesso adottati da Regioni e Agenzie ambientali, si è scelto di utilizzare una matrice elaborata sulla base delle disposizioni della normativa nazionale recante i "livelli essenziali delle prestazioni". In particolare, con riferimento all'accesso ai documenti amministrativi, la matrice è stata costruita alla luce della disciplina dettata dalla Legge 241/90 e dal D.P.R. 184/2006; con riferimento all'accesso alle informazioni ambientali, la matrice è stata costruita basandosi sulle previsioni del D.Lgs. 195/2005. L'individuazione degli elementi rilevanti ai fini della completa ed effettiva attuazione del dettato normativo è stata fatta alla luce dei dati e delle indicazioni derivanti da rapporti e linee guida elaborati a livello nazionale e internazionale e alla giurisprudenza in materia¹¹.

Accesso agli atti amministrativi

- Oggetto del diritto
- Soggetti legittimati all'esercizio del diritto
- Contenuto del diritto
- Costi dell'accesso
- Modalità di esercizio del diritto: accesso formale ed informale
- Istanza di accesso
- Tempi e termini per l'accesso
- Ipotesi di esclusione (accesso parziale)
- Non accoglimento della richiesta
- Tutela del diritto d'accesso
- Strutture adibite all'accesso
- Archivio e reporting

Accesso alle informazioni ambientali

- Oggetto del diritto
- Qualità dell'informazione ambientale detenuta
- Soggetti legittimati all'esercizio del diritto
- Contenuto del diritto
- Costi dell'accesso
- Modalità di esercizio del diritto: accesso formale ed informale
- Istanza di accesso alle informazioni ambientali
- Tempi e termini per l'accesso
- Ipotesi di esclusione (accesso parziale)
- Non accoglimento della richiesta
- Tutela del diritto d'accesso
- Strutture adibite all'accesso
- Meta informazione
- Diffusione dell'informazione ambientale
- Archivio e reporting

¹¹ Si vedano le note 5 e 6.

È da notare che l'accesso alle informazioni ambientali presenta delle componenti specifiche, aggiuntive rispetto a quanto previsto per l'accesso agli atti amministrativi, in particolare: l'aspetto della qualità dell'informazione ambientale detenuta, la meta-informazione, la diffusione dell'informazione ambientale.

Per l'elenco dettagliato degli elementi considerati nella matrice, si veda l'Allegato 1 al presente rapporto.

1.4 Spunti per una lettura critica dell'analisi di *benchmarking*

Rinviando ai capitoli che seguono per un'analisi di dettaglio, sembra utile fornire alcuni spunti volti a consentire una lettura critica dei risultati dell'indagine svolta e a favorire l'individuazione degli strumenti e delle modalità più idonei a garantire il pieno ed effettivo esercizio del diritto di accesso alle informazioni ambientali nei diversi contesti.

A tal fine, è opportuno muovere da una riflessione sul ruolo che gli enti di livello regionale sono chiamati a svolgere ai fini dell'attuazione del diritto all'informazione ambientale. Il riparto di competenze in materia di accesso ai documenti amministrativi, delineato dalla L. 241/1990 e richiamato dalla Corte Costituzionale con specifico riferimento alle informazioni ambientali, affida alle Regioni, istituzioni più vicine ai cittadini, il compito di garantire i livelli essenziali di tutela stabiliti a livello statale e di fissare eventuali livelli ulteriori di tutela.

In materia di **accesso alle informazioni ambientali**, sono solo due le **Regioni** che hanno adottato leggi regionali aggiornate alla disciplina dettata dalla Convenzione di Aarhus e dalla Direttiva 2003/4/Ce e attuata in Italia mediante il D.Lgs. 195/2005¹². La legge regionale adottata dalla Regione Basilicata (con un certo ritardo), nel 2012, è volta a disciplinare l'accesso e la trasparenza in materia ambientale e fa espresso riferimento al D.Lgs. 195/2005 nonché alla Convenzione di Aarhus. La legge sottolinea il carattere strumentale dell'accesso alle informazioni e del coinvolgimento dei cittadini in campo ambientale rispetto alla salvaguardia del diritto a vivere in un ambiente sano e del diritto alla salute. Essa, tuttavia, allo stato attuale, sembra costituire una dichiarazione di principio, che è dotata di un indubbio significato politico e programmatico ma necessita di attuazione mediante l'adozione del previsto regolamento regionale. La legge regionale del Friuli Venezia Giulia ha avuto il merito di attuare la Direttiva 2003/4/Ce a livello regionale prima ancora che fosse attuata a livello nazionale. Essa richiama gli elementi essenziali della normativa europea (definizione di informazione ambientale, legittimazione all'accesso, obblighi di diffusione attiva) e rinvia alla disciplina regionale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso. In effetti, la portata generale dei due testi è in linea con le caratteristiche di uno strumento legislativo, la cui funzione non è quella di stabilire una disciplina di dettaglio.

Al di fuori di queste due ipotesi, le regioni che hanno scelto di disciplinare il diritto di accesso alle informazioni ambientali lo hanno fatto mediante gli strumenti, di natura legislativa o regolamentare, adottati in materia di accesso ai documenti amministrativi¹³. All'interno di tali strumenti, sono state inserite alcune disposizioni che riguardano il settore ambientale. Tale scelta, alla luce delle considerazioni fatte al

¹² Le sole altre due leggi censite risalgono agli anni '80.

¹³ Al di là delle due leggi regionali menzionate, allo stato attuale, non sono stati adottati dalle regioni altri strumenti, anche regolamentari, dedicati specificamente all'accesso alle informazioni ambientali.

par. 1.1 circa i legami esistenti tra le due discipline sul piano giuridico e operativo, appare opportuna. Spesso, tuttavia, le disposizioni introdotte non contengono una disciplina organica e dettagliata dell'accesso alle informazioni ambientali ma si limitano a richiamare i principali profili di specialità, quali la definizione di informazione ambientale, l'ampiezza della legittimazione all'accesso e l'esistenza di obblighi di diffusione attiva, rinviando al D.Lgs. 195/2005.

Considerazioni analoghe possono essere fatte con riferimento alle leggi o ai regolamenti adottati dalle **regioni** in materia di **accesso ai documenti amministrativi**. Sono diciassette su venti, cui si aggiungono le due Province autonome gli enti che hanno ritenuto opportuno approvare uno strumento legislativo o regolamentare in materia. Sono, tuttavia, molto rari i casi in cui tali strumenti ampliano la portata o almeno l'effettività del diritto riconosciuto ai cittadini. Spesso tali strumenti si limitano a una riformulazione delle normative statali, senza disciplinarne gli aspetti attuativi.

Appare di rilevanza l'ampliamento operato dalle regioni Toscana e Umbria con riferimento ai soggetti legittimati ad esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il regolamento adottato dall'Umbria, infatti, stabilisce che "l'accesso è garantito a tutti coloro che ne fanno richiesta", mentre la legge regionale della Toscana lo riconosce a "chiunque senza obbligo di motivazione". Allo stesso modo la legge della Regione Lombardia, prevede che il diritto di accesso possa essere esercitato al di là del limite temporale fissato dall'art. 22, co. 6, della L. 241/1990. Secondo tale disposizione l'accesso può essere esercitato solo fino a quando l'amministrazione ha l'obbligo di detenere il documento, laddove, invece, ai sensi della legge regionale in parola l'accesso ai documenti è esercitabile in qualunque tempo, indipendentemente dalla cessazioni dell'obbligo di detenzione da parte dell'amministrazione, sempre che l'amministrazione detenga ancora il documento e sussista l'attualità dell'interesse.

La regolamentazione dell'accesso alle informazioni ambientali è da tempo oggetto di attenzione da parte delle **Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente - ARPA**, enti istituzionalmente preposti alla raccolta, gestione e diffusione delle informazioni ambientali. Nonostante, ad oggi, siano ancora solo dieci le agenzie che hanno adottato una regolamentazione in materia, le disposizioni regolamentari adottate dalle Agenzie, sia che si tratti di documenti a sé sia che si tratti di sezioni dei regolamenti per l'accesso ai documenti amministrativi, regolamentano con precisione la materia, in alcuni casi, ampliando la portata o l'effettività del diritto di accesso alle informazioni ambientali.

In questa prospettiva, si segnala, ad esempio, come alcune ARPA (Piemonte e Toscana), oltre a definire il concetto di informazioni ambientali, forniscano nei regolamenti indicazioni circa i documenti nei quali esse possono essere contenute, facilitando il reperimento e migliorando l'**accessibilità di dati e informazioni detenuti**¹⁴. Il regolamento dell'ARPA Toscana amplia l'ambito delle informazioni rese accessibili, includendovi le informazioni relative al procedimento di misurazione utilizzato, non solo con riferimento ai 'fattori' (art. 3, co. 6, D.Lgs. 195/2005) ma anche per lo stato delle matrici ambientali. Esso, inoltre, afferma che l'Agenzia è "tenuta a elaborare i dati in suo possesso", laddove necessario per soddisfare la richiesta di accesso alle informazioni ambientali, prevedendo che tale attività possa essere subordinata al pagamento

¹⁴ Si pensi ai pareri e valutazioni tecniche, alle relazioni tecnico-conoscitive, ai risultati di analisi, misure e accertamenti tecnici compiuti nell'ambito di attività di monitoraggio sullo stato degli elementi dell'ambiente; ai verbali, relazioni e altri documenti inerenti atti di accertamento tecnico.

di una somma la cui entità va preventivamente accettata dal richiedente¹⁵. In proposito, si ricorda che il D.P.R. 184/2006 espressamente afferma che le PPAA non sono tenute ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso; mentre il D.Lgs. 195/2005 tace in proposito.

Uno degli aspetti più delicati della regolamentazione dell'accesso da parte della autorità pubbliche è costituito dalla **individuazione delle ipotesi di esclusione**. La semplice riformulazione in termini generici delle ipotesi introdotte dalle fonti legislative aumenta il grado di incertezza nell'applicazione del diritto e non offre ai cittadini garanzie avverso l'esercizio discrezionale del potere decisionale da parte delle autorità pubbliche. Questa prassi risulta, purtroppo, ampiamente diffusa negli strumenti adottati dalle Regioni. Allo stesso modo, solo la metà dei regolamenti delle ARPA analizzati compie uno sforzo di elaborazione e di contestualizzazione rispetto alla realtà operativa dell'Agenzia, che si traduce nell'individuazione dei documenti o delle tipologie di documenti sottratti all'accesso per le ipotesi previste dal legislatore (ARTA Abruzzo, ARPA Lombardia, ARPA Toscana). Merita, in proposito di essere segnalata, l'ampia definizione di 'informazioni su emissioni nell'ambiente' introdotta dal Regolamento dell'ARPA Toscana, al fine di ampliare i casi in cui è possibile utilizzare la clausola di salvaguardia dell'accesso prevista dall'art. 5 co. 4 del D.Lgs. 195¹⁶. Il Decreto, infatti, non fornisce una definizione di 'emissioni nell'ambiente', lasciando aperto il problema di individuare i confini precisi di una eccezione assai rilevante. Nella medesima prospettiva si inquadra l'introduzione, nello stesso regolamento, della definizione di 'informazione ambientale completa', volta a circoscrivere l'ipotesi di esclusione prevista dall'art. 5, co. 1, lett. d del Decreto ("documenti o dati incompleti o in corso di completamento"). Questo regolamento sembra dare concreta attuazione alle indicazioni interpretative, contenute nella Convenzione di Aarhus e nella Direttiva 2003/4/Ce, oltre che ovviamente nel D.Lgs. 195/2005, circa l'obbligo di interpretare le ipotesi di esclusione in maniera restrittiva.

Altrettanto importanti sono i termini e le modalità della **comunicazione del diniego dell'accesso**, che secondo il D.Lgs. 195/2005 deve essere comunicato entro i termini fissati per la risposta (trenta giorni), per iscritto o in via informatica, motivato e accompagnato dalla indicazione dei mezzi di tutela, giurisdizionale e non, a disposizione del richiedente. Si tratta di elementi fondamentali, tutt'oggi talvolta sottovalutati. In proposito, è importante ricordare che la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che il silenzio dell'autorità a una richiesta di accesso alle informazioni ambientali sia da considerarsi illegittimo e, come tale, impugnabile con ricorso giurisdizionale o amministrativo in conformità dell'ordinamento giuridico nazionale¹⁷; il fatto che sotto questo profilo la disciplina in materia di accesso alle informazioni ambientali si distingue da quella relativa ai documenti amministrativi genera ancora delle prassi amministrative non conformi.

¹⁵ Qualora per rendere disponibile l'informazione ambientale sia necessaria un'attività di ricerca ed elaborazione, l'accesso è subordinato al pagamento di Euro 25,00 per ogni ora o frazione. Nessun onere è dovuto per la prima ora. Nel caso in cui l'attività di ricerca ed elaborazione sia stimata superiore ad un'ora, il responsabile del procedimento informa il richiedente e ne dà una quantificazione preventiva, contestualmente alla comunicazione dell'accoglimento della richiesta.

¹⁶ Ai sensi dell'art. 5, co. 4, D.Lgs. 195, nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

¹⁷ CGUE, Sentenza del 21 aprile 2005, causa C-186/04. L'inutile decorso del termine costituisce silenzio-rifiuto, impugnabile mediante ricorso giurisdizionale o amministrativo. Tuttavia, in queste ipotesi, il rifiuto è viziato da illegittimità in quanto non accompagnato dalla richiesta motivazione.

Le disposizioni relative alle **modalità di accesso alle informazioni ambientali** fanno ampio riferimento alle procedure previste per l'accesso ai documenti amministrativi, quando non sono oggetto di semplici rinvii alla disciplina generale. Come anticipato, è ovvia, sotto questo aspetto, l'applicazione della disciplina e delle prassi adottate in tema di accesso ai documenti amministrativi, che emerge sia nei regolamenti delle ARPA sia negli strumenti adottati dalle regioni.

Sotto questo profilo, è importante notare che numerosi regolamenti esaminati esplicitano la possibilità di presentare le richieste mediante **strumenti telematici**. È fondamentale ricordare che in tema accesso per via telematica esistono precisi obblighi a carico delle autorità pubbliche, ai sensi del D.P.R. 184/2006, del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). Anche in questo caso, una disciplina dettagliata che indica con precisione le modalità secondo cui è possibile esercitare l'accesso, formale o informale, per via telematica è indispensabile al fine di consentire l'utilizzo effettivo degli strumenti di comunicazione elettronica. Allo stesso modo, appare fondamentale che il maggior numero di strumenti possibile sia messo a disposizione dei cittadini (uffici presso cui recarsi personalmente, posta, fax, modalità telematiche) e che sia data preferenza a procedure snelle e semplici per l'esercizio del diritto. Ad esempio, alcune ARPA prevedono che l'accesso in via informale sia esercitabile per via telematica senza particolari formalità (firma elettronica, PEC ecc.). Proprio ai fini dell'accesso informale, le nuove tecnologie si rivelano particolarmente utili al fine di facilitare l'accesso e snellire il carico burocratico dell'ente. In questa prospettiva, alcuni regolamenti affermano che l'accesso informale costituisce la modalità di accesso individuata come prioritaria. Resta ferma la possibilità del richiedente di presentare richiesta formale, e avviare un formale procedimento amministrativo, e il suo diritto di avvalersi delle nuove tecnologie anche in questa ipotesi, purché siano rispettate le formalità richieste (ad. es. l'utilizzo della PEC).

Ai fini della effettività del diritto di accesso, appare, inoltre, determinate la predisposizione di **strutture** idonee a favorire e semplificare l'esercizio del diritto di accesso (tipicamente gli URP o uffici analoghi) e la collaborazione tra tali strutture e il **responsabile del procedimento di accesso**, individuato, nella totalità dei casi, nel dirigente dell'unità organizzativa competente a detenere l'informazione/documento richiesto. Alcuni regolamenti sottolineano la necessità di un rapporto di collaborazione tra il responsabile del procedimento e l'URP nella gestione della procedura d'accesso, in particolare per quanto concerne i rapporti con l'utenza e il monitoraggio dell'istruttoria, al fine di garantire la correttezza del relativo iter procedimentale di accesso. Altrettanto importante è la predisposizione di una adeguata **modulistica**: se la maggior parte dei regolamenti analizzati prevede che un modulo per la richiesta di accesso sia messo a disposizione del pubblico per i documenti amministrativi, la percentuale scende con riferimento alle richieste di accesso alle informazioni ambientali. Un aspetto appare importante, sotto questo profilo: la raccolta dei dati relativi alle richieste di accesso e al loro esito ovvero, in altri termini, i dati sull'attuazione della normativa. Al di là degli obblighi in proposito, un archivio delle istanze di accesso costituisce uno strumento fondamentale per migliorare le prestazioni dell'ente in un'ottica di servizio al cittadino, fornendo indicazioni, tra le altre cose, sulle tipologie di informazioni che destano maggiore interesse, sui soggetti portatori di interesse e sulle loro esigenze informative, sulle modalità e i formati secondo cui è preferibile rendere disponibile l'informazione, sulle criticità riscontrate.

Un elemento di grande rilevanza è, infine, costituito dalle disposizioni in tema di **diffusione delle informazioni ambientali**, aspetto del tutto peculiare della normativa in materia di trasparenza ambientale. La quasi totalità dei regolamenti delle ARPA analizzati (5/6) ribadisce l'impegno a rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali, avvalendosi delle

tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili. Si tratta, tuttavia, di un aspetto che è ancora oggetto di una disciplina generica. Un solo regolamento (ARTA Abruzzo) indica le tipologie di documenti e informazioni che si prevede di mettere a disposizione tramite questa modalità, specificando anche le tipologie di documenti; mentre solo la metà delle Agenzie prevede l'adozione di un piano (o altra modalità), da aggiornare annualmente, volto a rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche (art. 8, co. 2, D.Lgs. 195). Si ritiene, tuttavia, che un forte impulso alla pubblicazione delle informazioni ambientali detenute da regioni e ARPA mediante gli strumenti informatici e, in particolare, i siti web istituzionali, verrà, nei prossimi anni, dalla progressiva attuazione del D.Lgs. 33/2013.

Una ultima considerazione è, infine, opportuna con riferimento alla **tipologia degli strumenti utilizzati per la disciplina del diritto di accesso**. Sembra, infatti, importante sottolineare che il regolamento costituisce uno strumento fondamentale al fine di garantire l'effettività del diritto di accesso. Si tratta di uno strumento suscettibile di essere aggiornato mediante procedure più semplici e brevi, la cui funzione è quella di attuare la disciplina di livello legislativo adottata sul piano nazionale e/o regionale, calandola nella realtà operativa di ciascun ente. Un regolamento elaborato nell'ottica di dare efficace attuazione al diritto di accesso, disciplinandolo nel dettaglio, costituisce uno strumento funzionale sia per i soggetti titolari del diritto in parola sia per quanti, all'interno di una pubblica amministrazione, sono chiamati ad applicare in concreto il dettato normativo. Una regolamentazione generica e poco attenta al contesto in cui essa si inserisce rischia non solo di generare valutazioni *ex post* basate sulla discrezionalità dei responsabili del procedimento, ma anche di rendere l'attività amministrativa farraginoso, in mancanza di una precisa definizione di strutture, compiti, tempi, responsabilità, e di esporre l'ente al rischio di ricorsi. Il regolamento deve essere allo stesso tempo fruibile, e quindi comprensibile e facilmente accessibile da parte dell'utenza, e in grado di normare dettagliatamente tutte le fasi del procedimento. La conoscenza da parte dei cittadini delle modalità e degli strumenti a disposizione per esercitare il proprio diritto di accesso costituisce, infatti, un presupposto essenziale dell'effettività di tale diritto.

Capitolo 2 – Benchmarking dei regolamenti adottati dalle Regioni

2.1. Accesso alle informazioni ambientali

Per quanto riguarda i testi che disciplinano esclusivamente l'accesso alle informazioni ambientali, gli unici strumenti legislativi aggiornati alla disciplina vigente sono stati adottati dalla Regione Basilicata e dalla Regione Friuli Venezia Giulia; mentre, non esiste nessun regolamento regionale che regoli la materia.

La Legge regionale della Basilicata del 26 aprile 2012, n.6, "Disposizioni concernenti norme per l'accesso e la trasparenza in materia ambientale", è composta da quattro articoli, nei quali viene garantita la più ampia trasparenza in materia di informazione ambientale, nonché il diritto di accesso all'informazione ambientale in possesso della Regione Basilicata, degli Enti controllati e vigilati dalla stessa, garantita a chiunque ne faccia richiesta e senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

Il terzo articolo della legge prevede l'emanazione di uno specifico regolamento per garantire e promuovere:

- I principi presenti nel D.lgs. n.195 del 2005, ossia la reperibilità e la diffusione delle informazioni ambientali;
- Un maggior coinvolgimento ed una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi di tipo ambientale al fine di contribuire a migliorare la protezione dell'ambiente, contribuendo così a salvaguardare il diritto di ogni individuo delle generazioni attuali e di quelle future di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute ed il suo benessere, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Aarhus;
- l'accesso del pubblico all'informazione ambientale detenuta dalla Regione, dagli Enti controllati e vigilati, nonché dalle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale.

Il testo della Regione del Friuli Venezia Giulia è composto da 20 articoli che riprendono le disposizioni della direttiva 2003/4/CE. Per informazione ambientale, vengono elencati tutti gli elementi dell'ambiente, tutti i fattori che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, tutti i testi, le misure e le attività volte a proteggere gli elementi dell'ambiente. Nell'articolo due si legge che l'informazione deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.

L'accesso all'informazione ambientale è garantito a chiunque ne faccia richiesta, in possesso delle amministrazioni pubbliche e delle persone fisiche e giuridiche definite autorità pubbliche ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE.

Inoltre si legge nel testo che l'informazione deve essere diffusa e resa disponibile al pubblico, in modo da ottenere un'ampia, sistematica e progressiva fruibilità.

Con riferimento alla disciplina in tema di accesso alle informazioni ambientali contenuta nei documenti che regolano l'accesso ai documenti amministrativi, essa è, come si è detto, assai scarna. Le disposizioni in materia si limitano a richiamare la disciplina speciale dettata dal D.Lgs. 195/2005 e a brevi cenni agli elementi essenziali del suo contenuto. E' assicurato l'accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse e

sono richiamati gli obblighi di diffusione delle medesime¹⁸. Alla luce di ciò, non è stato possibile compiere l'analisi di *benchmarking* mediante il confronto puntuale della disciplina.

2.2. Accesso ai documenti amministrativi

Si ricorda che sono stati inclusi nell'analisi di benchmarking gli strumenti adottati dalle seguenti regioni: Abruzzo (Legge Regionale), Campania (Regolamento), Lazio (Regolamento), Liguria (Legge Regionale), Piemonte (Legge Regionale), Puglia (Legge Regionale e Regolamento), Toscana (Legge Regionale), Provincia Autonoma di Trento (Regolamento), Umbria (Legge Regionale e Regolamento) e Valle d'Aosta (Legge Regionale e Regolamento).

Oggetto del diritto

Per quanto riguarda l'oggetto del diritto, tutti i testi analizzati fanno esatto riferimento a quanto previsto all'articolo 2, co. 2 del D.P.R. 184/2006, il quale prevede che l'accesso si esercita a tutti i documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data.

La legge della Regione Lombardia, invece, specifica che *il diritto di accesso può essere esercitato in qualunque tempo, indipendentemente dalla cessazioni dell'obbligo di detenzione da parte dell'amministrazione, sempre che l'amministrazione detenga ancora il documento e sussista l'attualità dell'interesse.*

Soggetti legittimati all'esercizio del diritto

In quasi tutti i regolamenti e le leggi presi in esame, il diritto all'accesso è definito come esercitabile da *chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso (D.P.R. 184/2006, Art. 2, co.).* Nel testo del regolamento dell'Umbria, invece, si dichiara che *l'accesso è garantito a tutti coloro che ne fanno richiesta,* mentre nella legge regionale della Toscana ci si riferisce a *chiunque senza obbligo di motivazione.* Sia il regolamento della Regione Umbria che la legge della Regione Toscana hanno quindi adottato una definizione molto ampia di soggetti legittimati all'esercizio del diritto di accesso agli atti.

Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia e Valle d'Aosta esplicitano che rientrano tra i legittimati anche i soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi (citando associazioni, comitati costituiti...). La legge regionale della Puglia dichiara più dettagliatamente che l'accesso è garantito anche da enti, aziende, società, agenzie,

¹⁸ I testi che fanno specifico riferimento al decreto sono quelli delle seguenti regioni e province autonome: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Umbria, Piemonte, Sardegna¹⁸ e le due province autonome di Bolzano e di Trento. Non fanno alcun riferimento alle disposizioni rispetto all'accesso alle informazioni ambientali le seguenti regioni: Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino e Valle d'Aosta. Ovviamente non è possibile analizzare la situazione delle tre regioni, Lazio, Molise e Veneto, che ricordiamo non dispongono di uno strumento che disciplina l'accesso agli atti amministrativi.

istituzioni, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dalla Regione e dai concessionari dei servizi pubblici regionali, enti locali, i loro consorzi e associazioni, enti, istituzioni, aziende, società, agenzie, organismi comunque denominati, controllati, vigilati o partecipati dagli enti locali, nonché i concessionari di servizi pubblici locali. La legge della Lombardia dichiara esplicitamente che non rientrano queste categorie di soggetti, il regolamento della Campania, i testi della Regione Umbria, la legge della Regione Abruzzo, la legge della Toscana non fanno alcun riferimento a questi soggetti.

Contenuto del diritto

Tutti i testi analizzati definiscono il diritto di accesso come diritto degli interessati di *prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi*. Un'integrazione è possibile trovarla nel regolamento del Piemonte, in quanto si specifica che, oltre alla presa visione ed estrazione di copia, è consentito il diritto d'accesso con "altra modalità idonea a consentire l'esame dei documenti amministrativi, in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto".

In quasi tutti i regolamenti e leggi è citata la possibilità di prendere appunti o trascrivere in tutto o in parte il contenuto dei documenti presi in visione, ma è fatto esplicito divieto di asportarli o alterarli.

Secondo quanto disposto nei Regolamenti di Umbria e Valle d'Aosta l'esame dei documenti può essere effettuato dal richiedente o *da una persona da lui delegata* (Umbria) e *anche accompagnato da altra persona o da persona appositamente delegata, le generalità delle quali devono essere registrate in calce alla richiesta* (Valle d'Aosta); inoltre nel regolamento della Valle d'Aosta e in quello della Regione Campania viene esplicitato che l'esame dei documenti avviene alla presenza di personale addetto, come responsabile del procedimento o del dirigente.

Costi dell'accesso

La maggior parte dei testi analizzati esplicita che *l'esame dei documenti amministrativi è gratuito*. Il regolamento della Regione Piemonte prevede all'articolo 28 comma due: " Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi possono essere utilizzati strumenti informatici che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato".

La Regione Lazio ha predisposto una tabella, nell'allegato V del regolamento, in cui sono fissate le tariffe per il rimborso delle spese di ricerca per il diritto di accesso agli atti¹⁹.

Il regolamento della Regione Puglia parla di documenti in formato digitale, che sono resi disponibili al richiedente, al quale sono dati tutti gli strumenti necessari per la loro visione. Inoltre è possibile la riproduzione dei medesimi. In caso di riproduzione su supporto digitale, il richiedente è tenuto a corrispondere il solo rimborso del supporto.

Per quanto riguarda *il rilascio della copia subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo* (le disposizioni relative al bollo sono sempre citate con riferimento alla richiesta di copie autenticate o di copie conformi all'originale) è così previsto dalla maggior parte delle Regioni.

¹⁹ http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/regolamento_giunta/AllegatoV.1130422908.pdf

In particolare il regolamento della Regione Piemonte aggiorna periodicamente i costi di riproduzione e la Lombardia, sul sito internet, definisce i costi per ciascun documento mentre al comma 5 dell'articolo 17 del regolamento esplicita: *La Giunta regionale determina ovvero modifica le modalità di accesso al Sistema Informativo regionale (SIR) e l'entità delle tariffe da richiedere all'interessato, provvedendo anche all'aggiornamento sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita.*

Per quanto riguarda, invece, il *rimborso dei diritti di ricerca e visura*, associati al rilascio della copia, essi non vengono citati nella maggior parte dei testi analizzati, fatta eccezione del regolamento della Regione Piemonte dove viene espressamente dichiarato, che non è previsto il rimborso dei diritti di ricerca e visura. E' interessante notare che nel regolamento della Regione Puglia viene chiarito che il rimborso deve essere *versato e attestato prima del ritiro e/o invio delle copie e di esso viene rilasciata idonea ricevuta.*

Modalità di esercizio del diritto: accesso formale ed informale

Per quel che riguarda la modalità di esercizio del diritto, ed in particolare **l'accesso informale**, per quattro²⁰ delle regioni oggetto di analisi e per la Provincia Autonoma di Trento sembra che la materia non venga organizzata in maniera dettagliata e organica.

Questa possibilità di accesso è disciplinata spesso, in maniera più minuziosa, sui portali internet delle regioni e della provincia prese in esame.

Per quanto riguarda **l'accesso in via formale**, sono alcune regioni organizzano la materia dettagliatamente all'interno dei testi analizzati.

- Accesso informale

La maggior parte dei testi presi in esame, prevede la possibilità di fare *"richiesta di accesso orale o scritta"*. Per quasi tutti i testi analizzati, esiste la *possibilità di richiesta verbale*, l'unica differenza tra le regioni che lo prevedono è di tipo sostanziale ed è quella che riguarda la Regione Lombardia, che non prevede questa voce all'interno della legge regionale, ma sul sito internet²¹. E' dichiarato chiaramente che non è possibile richiedere verbalmente l'accesso agli atti nel regolamento della Regione Puglia e della Provincia Autonoma di Trento.

Nel testo della Regione Lazio è indicato che quando *gli elementi sono sufficienti a consentire l'immediato accoglimento della richiesta, l'accesso è disposto senza ulteriori formalità.*

Inoltre nel testo del regolamento della Regione Lazio è previsto che il diritto di accesso sia garantito anche *in via telematica, nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione.*

Per la parte che concerne la *richiesta, che deve indicare gli estremi del documento in oggetto ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e deve specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta*, solo nei testi della legge della Lombardia e dell'Umbria non è fatto accenno alcuno alla necessità di indicare gli estremi del documento e gli elementi che comprovano

²⁰ Abruzzo, Liguria, Puglia e Toscana.

²¹ <http://www.bollettino.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213382516288&p=1213382516288&pagenome=RGNWrapper>.

l'interesse connesso alla richiesta, per le altre regioni e la provincia esaminate, invece, è una condizione necessaria per la richiesta d'accesso in via informale.

Tutti i testi prevedono che il *richiedente debba dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato*, ad eccezione della legge della Regione Lombardia, che non lo specifica, forse proprio in conseguenza della definizione ampia di soggetto legittimato al diritto, adottata nel regolamento.

- Accesso formale

Tra i testi analizzati, in 5 di questi non esiste una sezione dedicata all'accesso formale: Abruzzo, Liguria, Puglia, Provincia Autonoma di Trento e Toscana. Le altre regioni: Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Umbria e Valle d'Aosta, disciplinano la materia, in maniera diversa, o principalmente sul sito internet (Lombardia) o nei testi dei regolamenti e delle leggi (Campania²², Lazio, Umbria e Valle D'Aosta) o in alcuni parti del testo (Piemonte) senza dedicare una specifica sezione riservata a questa possibilità.

La maggior parte dei testi selezionati (tranne Liguria, Lombardia e Toscana, che semplicemente non lo specificano) prevedono che, nel caso in cui la richiesta venga presentata a un ufficio che non sia competente per quella procedura di accesso, *l'Ufficio stesso la trasmetta all'amministrazione competente, dando comunicazione al richiedente della trasmissione*. Tra questi casi, il regolamento del Piemonte e i testi della Valle d'Aosta segnalano più precisamente anche l'ipotesi di trasmissione della richiesta alla struttura interna o unità organizzativa competente, nel caso in cui il richiedente la presenti alla struttura non responsabile per il procedimento o ad una struttura generica.

Il responsabile

Il **responsabile del procedimento di accesso** è nella quasi totalità dei testi il dirigente dell'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. La legge della Liguria prevede che il responsabile sia il dirigente dell'unità sino a quando non si effettua l'assegnazione del responsabile del singolo procedimento e nel testo della Provincia Autonoma di Trento si parla di responsabile della struttura provinciale.

Oltre al dirigente responsabile della struttura che detiene il documento, nel regolamento della Regione Lazio è previsto che per tutti i *procedimenti di accesso che possano esaurirsi presso l'Ufficio per le relazioni con il pubblico, responsabile è il soggetto preposto all'ufficio stesso*.

Un solo testo prevede che il responsabile sia il funzionario preposto all'unità organizzativa, se individuato dal Dirigente (Lombardia).

È il caso di segnalare che la legge della Liguria prevede che il dirigente di ciascuna struttura provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente, in relazione alla rilevanza dell'istruttoria ed al carico di lavoro, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. Per il regolamento del Piemonte invece, si dichiara che responsabile del procedimento amministrativo è il dirigente, il quale però può delegare, con atto formale che ne espliciti i limiti, la responsabilità del procedimento. Per i testi della Valle d'Aosta ogni dirigente è responsabile dei documenti che rientrano

²² Dedicava uno specifico articolo all'accesso formale, articolo 12.

nell'ambito delle competenze attribuite alla struttura cui è preposto. Qualora il responsabile dell'istruttoria non sia individuato, il responsabile del procedimento è anche responsabile dell'istruttoria²³.

Istanza di accesso

Questa materia viene disciplinata, per la maggior parte delle Regioni e per la Provincia esaminate, non all'interno dei testi dei regolamenti e delle leggi, ma sul sito internet delle Regioni stesse. Dai siti internet è possibile scaricare dei moduli per le richieste di accesso ai documenti amministrativi. Oltre a questa possibilità, per il Piemonte e la Toscana è possibile anche presentare la domanda in: carta libera, via telematica o posta ordinaria. Per la Regione Umbria, oltre alle altre possibilità, è possibile inviare la richiesta tramite email Posta Elettronica Certificata (PEC). I regolamenti della Regione Campania e della Regione Umbria prevedono al loro interno il modello per l'istanza di accesso.

Per quel che riguarda le modalità di presentazione dell'istanza, le regioni prevedono la presentazione/consegna diretta della richiesta all'ufficio competente/ufficio generico/ ufficio che detiene il documento o all'URP, a cura dell'interessato o del delegante. Non è necessario recarsi personalmente presso l'ufficio, poiché tutti i testi analizzati prevedono la possibilità di inviare la richiesta tramite fax, accompagnata dai documenti necessari per formulare la richiesta di accesso.

Nel caso del Piemonte, non occorre nemmeno l'autentica della firma del richiedente se, all'istanza, è allegata la fotocopia di un documento valido di identità del richiedente stesso.

Tutti i dettagli sulla modalità di presentazione vengono dettagliatamente forniti sui siti internet delle Regioni e della Provincia analizzate, eccezione fatta per la Regione Puglia, che, nel regolamento, in maniera molto dettagliata elenca tutti i dati che vanno inseriti nella domanda di richiesta di accesso²⁴.

In tutti i testi analizzati, è sempre previsto, inoltre, che *in caso di istanza erroneamente presentata all'amministrazione regionale la stessa è trasmessa immediatamente all'amministrazione competente se questa risulta facilmente individuabile, dandone in ogni caso comunicazione al richiedente.*

Tutti i testi prevedono che il *richiedente debba dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato*, ad eccezione della legge della Regione Lombardia, che non lo specifica, forse proprio in conseguenza della definizione ampia di soggetto legittimato.

Per quanto riguarda la *presentazione della richiesta di accesso*, la maggior parte dei testi analizzati non chiarisce a chi vada presentata la richiesta, se non i regolamenti del Lazio, Puglia e della Campania, nei quali viene specificato che la richiesta va inviata o al responsabile o all'URP, e qualora la richiesta venga inviata a una struttura diversa da quella competente, sarà stesso l'URP a provvedere al corretto inoltrando dandone comunicazione all'interessato.

²³ Art.8 della legge regionale a cui si rifà il regolamento.

²⁴ La richiesta deve contenere: a) la generalità del richiedente; b) laddove essa provenga da persona giuridica, la denominazione del soggetto richiedente e in allegato il documento attestante la qualifica della persona fisica che presenta l'istanza; c) il recapito presso il quale si intende ricevere la documentazione richiesta; d) gli estremi del documento richiesto, ovvero ogni indicazione utile all'individuazione dello stesso; e) la motivazione sintetica della richiesta; f) la data e la sottoscrizione del richiedente o del presentatore dell'istanza. Alla richiesta va allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Inoltre nel regolamento della Regione Lazio, è previsto che l'amministrazione predisponga e divulghi, *aggiornandolo periodicamente, un elenco ufficiale delle strutture presso le quali è esercitabile il diritto di accesso alle varie categorie di atti e dei relativi orari di apertura al pubblico. Copie di tale elenco sono conservate, a disposizione del pubblico, presso l'ufficio relazioni con il pubblico.*

Le altre regioni danno maggiori informazioni a riguardo sui siti internet, specificando che la richiesta va presentata a:

- URP o ufficio che detiene stabilmente il documento, o struttura competente, (Umbria²⁵ e Valle d'Aosta²⁶);
- Ufficio Assemblea²⁷, per gli atti del Consiglio, Settore Staff centrale e servizi Giunta, per gli atti della Giunta²⁸ per gli atti preparatori è possibile inviare la richiesta al settore competente in materia (Liguria);
- Ufficio protocollo (Toscana);
- Sportelli di assistenza a informazione (Provincia Autonoma di Trento).

Tempi e termini per l'accesso

In quasi tutti i testi il **termine per la conclusione del procedimento di accesso** è *30 giorni dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o della ricezione della medesima nel caso di trasmissione ad un'altra amministrazione.* Nei testi di alcune Regioni (Liguria, Toscana ed Umbria) non è esplicitato il termine per la conclusione del procedimento di accesso. Tutti i testi analizzati, ad eccezione della Liguria, considerano la possibilità che, *nel caso di richiesta irregolare/incompleta, è possibile dare comunicazione al richiedente entro 10 giorni con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione.* La Campania e la Toscana specificano che tale comunicazione vada effettuata tramite modalità idonee a comprovarne la ricezione entro 15 giorni e per la Puglia sono 20 i giorni.

Viene inoltre sempre indicato che *il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.*

La maggior parte dei testi presi in esame non esplicita i tempi e i termini per l'accesso. Gli unici testi in cui si fa un riferimento chiaro sono il regolamento della Regione Lazio, quello della Regione Piemonte e la legge regionale e il regolamento della Regione Puglia. Nel regolamento della Regione Piemonte si prevede la possibilità di accesso e accessibilità al documento non *appena viene accolta la domanda.* Nel regolamento della Regione Puglia, viene indicato che *al richiedente è concesso il tempo necessario alla visione degli atti e dei documenti e la possibilità di esaminarli in più fasi.*

Per tutti i testi è previsto *che ove la richiesta di accesso sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento di accesso, entro dieci giorni, ne dà comunicazione al richiedente con le stesse modalità con*

²⁵ <http://www.urp.regione.umbria.it/mediacenter/fe/articoli/modalita-di-presentazione-della-domanda-di-accesso.html>.

²⁶ http://www.regione.vda.it/urp/documenti_i.aspx.

²⁷ <http://www.regione.liguria.it/argomenti/consiglio/delibere-del-consiglio-regionale/accesso-alle-delibere-del-consiglio-regionale.html>.

²⁸ <http://www.regione.liguria.it/argomenti/giunta/accesso-agli-atti-della-giunta-non-pubblicati-sul-burl.html>.

cui è pervenuta la richiesta. In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Ipotesi di esclusione

Per quanto concerne le ipotesi di esclusione previste dalla legge 241/90 (art. 24 co. 1, co.3, co. 6), si può appurare che la maggior parte delle Regioni tende a considerare tutte le diverse ipotesi, previste nell'articolo, anche se considerano le diverse opportunità in maniera variegata.

Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Toscana ed Umbria dichiarano esplicitamente che le ipotesi di esclusione sono disciplinate secondo i principi stabiliti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Inoltre, la quasi totalità dei testi (tutti tranne Lombardia, Puglia e Provincia Autonoma di Trento, che non lo specificano) **non consente istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'ente.**

L'**accesso parziale** è previsto nella maggior parte dei testi, anche se in alcuni non è specificato in quali casi sia possibile. Nel caso del regolamento della Regione Campania, *è possibile che il documento sia esibito in visione o siano rilasciate copie parziali dello stesso, le quali devono comprendere la prima e l'ultima pagina del documento, con esclusione o mascheratura delle parti di cui non è consentita la conoscenza; le pagine omesse devono essere indicate.*

È previsto che *l'accesso venga comunque garantito ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare/difendere i propri interessi giuridici* (in particolare per Lazio, Piemonte, Umbria e Valle d'Aosta).

In alcuni testi analizzati l'accesso parziale è previsto nel caso di *documenti contenenti dati sensibili e giudiziari*, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia indispensabile e nei termini previsti da D.Lgs 196/2003 - in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Per l'eventualità del differimento, è previsto che l'accesso non possa essere negato ove sia sufficiente fare ricorso a questo potere (Campania, Piemonte, Umbria, Valle d'Aosta).

Per quanto riguarda la Valle d'Aosta, nel testo del regolamento, è esplicitato *che il differimento è disposto quando l'accesso ai documenti possa arrecare grave pregiudizio all'esigenza di buon andamento e di celerità dell'azione amministrativa, specie nella fase preparatoria. L'accesso è in ogni caso differito sino alla conclusione dei relativi procedimenti: a) con riferimento agli elaborati delle prove relative ai procedimenti concorsuali per il reclutamento e l'avanzamento del personale; b) con riferimento ai documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici.* Nella legge regionale è previsto che: *L'accesso può essere rifiutato, differito o limitato con atto scritto e motivato. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere rifiutato se la tutela dell'interesse pubblico può essere adeguatamente soddisfatta con differimento.*

Nel testo del regolamento della Regione Lazio è chiarito che, *nel caso in cui il differimento riguardi solamente parte del contenuto di un documento amministrativo, sono accessibili per visione e rilascio di copia le altre parti del medesimo.*

Non accoglimento della richiesta

In alcuni casi il diniego è possibile semplicemente tramite silenzio (silenzio – diniego), decorso il termine senza che sia stata formulata formale risposta espressa (Liguria, Lombardia e Piemonte). La maggior parte dei testi prevede che il diniego sia motivato²⁹ e sia inviata comunicazione agli interessati entro trenta giorni.

Per il regolamento della Campania, l'atto che dispone *il differimento ne indica la durata e la motivazione*, e sia nella legge che nel regolamento della Provincia Autonoma di Trento si prevede che *il provvedimento sia motivato e l'amministrazione ha il potere di negare l'accesso, solo per un periodo di tempo determinato, da esplicitare nella risposta all'istanza dell'interessato – in relazione a documenti la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa*, simile anche nel testo del regolamento della Regione Puglia, nel quale si parla di *salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione*.

Tutela del diritto d'accesso

Alcune regioni non fanno alcun riferimento al diritto e ai mezzi di impugnazione (Umbria e Piemonte). Per quanto riguarda l'Abruzzo, la Campania, il Lazio, la Liguria, la Puglia, la Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Trento si fa riferimento all'articolo 25³⁰ della legge 241/1990, che prevede la possibilità di fare ricorso al TAR e al difensore civico, per Trento si parla di T.R.G.A. di Trento.

²⁹ Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Trento, l'unico testo in cui non viene specificato è quello della Liguria.

³⁰ Articolo 25. (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati. 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento

Per il regolamento della Puglia e della Campania, è previsto che nell'atto che comunica il rifiuto all'accesso agli atti amministrativi, l'interessato deve essere informato degli strumenti di tutela giurisdizionale del diritto attivabili in questi casi di rifiuto. Per la Lombardia, invece, l'istanza di riesame può essere presentata al Difensore Regionale, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 dicembre 2010 n°18³¹.

Inoltre per la Puglia il ricorso può essere anche trasmesso a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Strutture adibite all'accesso

Alcuni testi non definiscono quali siano le strutture adibite all'accesso (Abruzzo, Liguria, Puglia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana e Valle d'Aosta). Per quanto riguarda la Lombardia, questa informazione viene fornita sul sito internet e si rimanda agli Uffici competenti, rintracciabili contattando gli SpazioRegione.

Per la Regione Piemonte e l'Umbria, non si definiscono esattamente le strutture adibite all'accesso ma il testo si riferisce alla struttura o all'ufficio che ha formato il documento e lo detiene stabilmente. Nel regolamento della Regione Campania e della Regione Lazio vengono segnalati gli URP e gli uffici competenti.

Archivio e reporting

Quasi tutti i regolamenti e le leggi presi in esame non fanno preciso riferimento all'archivio delle richieste di accesso, ed inoltre nessun regolamento né legge fa riferimento alla relazione annuale sull'accesso. Nel testo del regolamento della Regione Campania viene determinato la conservazione e l'aggiornamento di un apposito registro contenente le informazioni relative ai procedimenti di accesso³².

pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione. 5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo. 5 – bis ((Comma abrogato dal D.LGS. 2 Luglio 2010 N. 104)). 6 ((Comma abrogato dal D.LGS. 2 Luglio 2010 N. 104)).

³¹ Art. 13 (Intervento a tutela del diritto di accesso) 1. Il Difensore può essere chiamato ad intervenire a tutela del diritto di accesso ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 241/1990, anche sugli atti degli enti locali quando ricorrano le condizioni stabilite dalla stessa legge 241/1990.

³² L'articolo 38 – Costituzione dell'archivio – 1. La Giunta regionale con apposita delibera determina le modalità di conservazione ed aggiornamento di un apposito registro contenente le informazioni relative ai procedimenti di accesso. 2. Il registro contiene in ordine cronologico i dati ricognitivi soggettivi ed oggettivi delle richieste di accesso.

Capitolo 3 - Benchmarking dei regolamenti adottati dalle ARPA

3.1. Accesso alle informazioni ambientali

A premessa di questo paragrafo, si ritiene utile ricordare che per l'accesso alle informazioni ambientali si è scelto di includere nell'analisi i regolamenti (o sezioni di regolamento) di ARTA Abruzzo, ARPA Emilia Romagna, ARPA Lombardia, ARPA Molise, ARPA Piemonte, ARPA Toscana, che risultano aggiornati al D.Lgs. 195/2005.

Oggetto del diritto

Per quanto concerne l'oggetto del diritto, tutti i regolamenti agenziali per l'accesso alle informazioni ambientali analizzati utilizzano la **definizione di informazione ambientale prevista dal D.Lgs. 195/2005** (art. 2 comma 1 lettera a), anche se un'agenzia (ARPA Molise) opta per una formulazione più sintetica³³.

Va segnalato che ARPA Piemonte introduce un punto aggiuntivo alla definizione di informazione ambientale utilizzata nel regolamento, specifico della realtà operativa dell'Agenzia e ricollegato ai documenti che disciplinano la sua organizzazione e funzionamento³⁴.

Inoltre, di particolare interesse risulta la definizione di **"informazioni su emissioni nell'ambiente"** utilizzata da ARPA Toscana, che non si limita a ricomprendere soltanto le emissioni in atmosfera, ma si estende ad ogni forma di rilascio nell'ambiente³⁵. La scelta di utilizzare una definizione di tale ampiezza è finalizzata, come esplicitato nello stesso regolamento, ad attivare la clausola di salvaguardia dell'accesso prevista dall'art.5 comma 4 del D.Lgs. 195 e ad estenderla ad un più ampio spettro di informazioni ambientali.

Soltanto un regolamento (ARPA Emilia Romagna) specifica che le informazioni nelle quali il valore ambientale è accessorio o incidentale sono suscettibili di accesso a norma delle disposizioni previste per l'accesso ai documenti amministrativi, rimandando quindi alla relativa sezione del regolamento per la loro disciplina.

Oltre alla definizione di informazione ambientale, i regolamenti di alcune Agenzie (ARPA Piemonte e ARPA Toscana) forniscono indicazione dei documenti nei quali possono essere indicativamente contenute le informazioni ambientali³⁶ o il cosiddetto **"contenuto minimo di informazione ambientale"**, vale a dire la

³³ "a) lo stato degli elementi dell'ambiente; b) i fattori che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente; c) le misure e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente nonché le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche ad esse relative; d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; e) lo stato della salute e della sicurezza umana, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici di interesse culturale" (art. 24).

³⁴ "g) le informazioni sullo stato dell'ambiente, relative a direttive, programmi, circolari, istruzioni ed ogni atto che disciplinano in generale l'organizzazione, le funzioni, gli obiettivi ed i programmi dell'Arpa" (art. 2).

³⁵ " 'informazioni su emissioni nell'ambiente': le informazioni relative all'insieme dei valori, parametri o misure concernenti i rilasci nell'ambiente di inquinanti di natura chimica, fisica o biologica, derivanti da una determinata attività antropica, privata o pubblica" (art. 34, co. 1. punto e).

³⁶ In particolare, per ARPA Toscana si tratta dell'indicazione delle basi dati, siti internet, atti, verbali ed altri documenti, nei quali sono contenute le informazioni ambientali "complete", intese come informazioni ambientali "formate a seguito della conclusione di attività ovvero di procedimenti amministrativi svolti nell'esercizio di compiti istituzionali" (art. 34, comma 2).

minima quantità di informazione che deve/dovrà essere messa a disposizione da parte dall'Agenzia per l'accesso del pubblico, espressa attraverso un elenco di documenti³⁷. La presenza di un elenco è un elemento positivo, in quanto consente di individuare l'oggetto dell'accesso in modo più preciso e a chiarire l'ambito di applicazione del diritto.

Qualità dell'informazione ambientale detenuta

La qualità delle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche costituisce un presupposto fondamentale per garantire il diritto all'informazione ambientale. A questo proposito l'art. 9 del D.Lgs. 195/2005 al comma 1 individua tre caratteristiche fondamentali che definiscono la qualità dell'informazione: aggiornamento, precisione e confrontabilità e prevede, al comma 2, che APAT (ora ISPRA) elabori, se necessario, apposite specifiche tecniche per garantire la qualità dell'informazione ambientale.

Soltanto un regolamento tra quelli analizzati (ARPA Toscana) tratta il tema della qualità delle informazioni ambientali, facendo riferimento direttamente al rispetto delle specifiche tecniche di cui all'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 195/2005 nel citare le caratteristiche dell'informazione messa a disposizione tramite il portale del Sistema Informativo Regionale Ambientale (informazione aggiornata, precisa, confrontabile ...).

Nei restanti regolamenti non si riscontrano disposizioni in merito.

Soggetti legittimati all'esercizio del diritto

Tutti i regolamenti analizzati indicano che chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, è legittimato ad esercitare il diritto di accesso all'informazione ambientale (art. 3 comma 1 D.Lgs. 195/2005).

Contenuto del diritto

La maggior parte dei regolamenti (4/6) esplicita il contenuto del diritto, identificandolo con il prendere visione ed esaminare le informazioni ambientali richieste. Tuttavia, è possibile riscontrare due attitudini diverse nei confronti dell'elaborazione dei dati eventualmente connessa alla richiesta di accesso. Un regolamento (ARPA Emilia Romagna) applica anche alle informazioni ambientali le disposizioni relative all'accesso ai documenti amministrativi che prevedono che l'Agenzia non sia tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine soddisfare le richieste di accesso. Un altro regolamento (ARPA Toscana) stabilisce al contrario che l'Agenzia sia tenuta ad uno sforzo di elaborazione, laddove necessario, per soddisfare la richiesta di accesso alle informazioni ambientali.

Per quanto riguarda la possibilità che il richiedente chieda che l'informazione sia messa a disposizione in una forma o formato specifico, la maggior parte dei regolamenti analizzati (4/6) cita le due condizioni nelle quali il decreto 195 prevede che si possa eccepire a questa richiesta (art. 3 comma 4), senza disposizioni ulteriori:

³⁷ "1. Il contenuto minimo di informazione che dovrà esser messa a disposizione dell'Arta comprende: a) atti legislativi comunitari nazionali e regionali, concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente; b) politiche, piani e programmi regionali relativi all'ambiente; c) relazioni annuali predisposte dall'Arta sullo stato dell'ambiente; d) gli elementi ricavati dai monitoraggi ambientali effettuati dall'Arta. 2. Le risultanze dei monitoraggi effettuati per conto della Regione Abruzzo sono pubblicati e resi accessibili previa autorizzazione della stessa Regione" (art. 16).

- a) l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato e facilmente accessibile per il richiedente;
- b) è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in altra forma o formato.

Gli stessi regolamenti definiscono, analogamente a quanto previsto all'art. 3 comma 5, che l'Agenzia comunichi al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione ambientale nella forma/formato richiesti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta³⁸.

Per quanto concerne le richieste di accesso riguardanti i "**fattori**", la maggior parte dei regolamenti (4/6) esplicita la possibilità per il richiedente di chiedere informazioni relative al procedimento di misurazione, compresi i metodi di analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione (art. 3 comma 6). Tra questi vi è il regolamento di ARPA Toscana, che prevede di garantire la messa a disposizione di informazioni sui procedimenti di misurazione utilizzati, oltre che per i fattori di pressione, per raccogliere informazioni relative allo stato degli elementi dell'ambiente, ampliando quindi il potenziale contenuto del diritto per i richiedenti³⁹.

Costi dell'accesso

La quasi totalità dei regolamenti in esame (5/6) esplicita che l'accesso alle informazioni ambientali è gratuito e che il rilascio della copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo e il rimborso dei diritti di ricerca e visura, come da art. 6 comma 1 del decreto 195/2005. In alcuni regolamenti è previsto che anche la riproduzione sia gratuita, quando è effettuata direttamente dal catalogo pubblico dell'informazione in materia ambientale.

La quasi totalità dei regolamenti (5/6) prevede inoltre tariffe per rendere disponibile l'informazione ambientale, basate sul costo effettivo del servizio, come definito dall'art. 6 comma 2. Tale costo viene di solito calcolato in base al numero di ore di lavoro necessarie per rendere disponibile l'informazione (la prima ora è gratuita). I regolamenti analizzati fanno riferimento genericamente al concetto di "elaborazione del dato", oppure, come nel caso di ARPA Lombardia, si specifica che la tariffa di elaborazione di dati ambientali si applica se viene richiesta un'aggregazione/disaggregazione di dati.

Soltanto un regolamento (ARPA Toscana) dettaglia le modalità di comunicazione al richiedente degli eventuali costi di ricerca ed importi, e subordina l'esecuzione dell'attività di ricerca ed elaborazione all'accettazione del preventivo da parte del richiedente.

Infine, soltanto un numero limitato di regolamenti (2/6) include quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo, vale a dire la possibilità di definire delle tariffe calcolate sulla base del mercato, nel caso in cui l'Agenzia metta a disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale.

³⁸ Riguardo alle tempistiche/termini di tale richiesta, vi sono alcune dissimilarità. Alcune Agenzie non specificano il termine dei 30 giorni per tale comunicazione. Altre invece prevedono che, in alcuni casi particolari, i termini siano prorogati a 60 giorni (in caso di richiesta del nulla osta ad autorità giudiziaria, e di richiesta di consenso a soggetti che hanno fornito informazioni ambientali senza obbligo di legge).

³⁹ Il tema dei procedimenti di misurazione viene trattato da ARPA Toscana all'interno dell'art. 47 relativo alla qualità delle informazioni ambientali.

Modalità di esercizio del diritto: accesso formale ed informale

- Accesso informale

Come è noto, il decreto 195/2005 non distingue tra modalità formale ed informale di accesso alle informazioni ambientali. Tuttavia, proprio in quanto spesso la disciplina prevista dalle Agenzie si inserisce all'interno della disciplina per l'accesso ai documenti amministrativi o si ricollega ad essa, la maggior parte dei regolamenti esaminati (5/6) distingue tra modalità informali e formali di esercizio del diritto, rimandando in diversi casi alla disciplina riguardante l'accesso ai documenti amministrativi. Inoltre, la metà dei regolamenti (3/6) definisce come prioritaria la modalità informale di accesso.

Le modalità di accesso informale descritte nei regolamenti prevedono in quasi tutti i casi (5/6) la possibilità di presentare richiesta verbalmente e, in tutti i casi, la possibilità di esercitare il diritto di accesso in via telematica.

Per ciò che riguarda gli elementi che devono essere presenti nella richiesta di accesso informale, soltanto alcuni regolamenti li identificano in maniera puntuale (2/5), definendoli validi sia per l'accesso informale che formale. Si tratta dei seguenti:

- indicazioni circa le informazioni ambientali richieste, con precisazione degli elementi che consentono l'individuazione con riferimento al contesto ambientale cui le informazioni si riferiscono o contesto temporale;
- in alternativa, gli estremi del documento o elementi che consentano l'individuazione
- gli eventuali formati/forme di accesso richiesti.

- Accesso formale

Analogamente all'accesso informale, anche per l'accesso formale vi è ampio riferimento alle procedure descritte per l'accesso ai documenti amministrativi. Di seguito si dettagliano le principali disposizioni contenute nei regolamenti in esame in merito alle componenti fondamentali dell'accesso formale.

Responsabile del procedimento di accesso alle informazioni ambientali

Il **responsabile del procedimento accesso alle informazioni ambientali** è nella totalità dei casi il dirigente dell'unità organizzativa competente a detenere l'informazione richiesta e, in alcuni casi, è prevista la possibilità che il dirigente possa assegnare ad altro dipendente della struttura, di categoria non inferiore a "D", la responsabilità dell'istruttoria del singolo procedimento.

In un regolamento (ARPA Toscana) si definisce inoltre la possibilità che il responsabile del procedimento possa coincidere con il responsabile delle attività, qualora la domanda di accesso riguardi informazioni ambientali contenute in documenti relativi alle attività di supporto tecnico-scientifico o di controllo.

Va segnalato che il regolamento di ARPA Lombardia dettaglia i compiti del responsabile del procedimento di accesso in modo molto puntuale, identificandoli lungo tutti i diversi passaggi del procedimento.

Istanza di accesso alle informazioni ambientali

Per quanto riguarda le modalità di invio/consegna dell'istanza di accesso, nella totalità dei regolamenti analizzati si fa ampio riferimento alle procedure descritte per l'accesso ai documenti amministrativi, rimandando direttamente ai relativi articoli dello specifico regolamento o definendo delle procedure del tutto analoghe a quelle previste per l'accesso ai documenti amministrativi.

La maggior parte dei regolamenti (4/6) prevede un modulo pre-impostato dedicato all'espletamento delle procedure di accesso alle informazioni ambientali; in due casi il modulo è lo stesso per l'accesso alle informazioni ambientali e ai documenti amministrativi.

Per quanto riguarda il contenuto dell'istanza presentata in via formale, la quasi totalità dei regolamenti (5/6) specifica gli elementi che devono essere previsti all'interno dell'istanza: indicazioni circa le informazioni ambientali richieste, con precisazione degli elementi che consentono l'individuazione con riferimento al contesto ambientale cui le informazioni si riferiscono, ovvero gli estremi del documento o elementi che consentano l'individuazione e gli eventuali formati/forme di accesso richiesti.

Alcuni regolamenti (2/6) prevedono inoltre che l'istanza debba specificare nella maniera più puntuale possibile l'incidenza concreta delle informazioni o dei documenti richiesti sui valori ambientali del decreto 195 (ARPA Emilia Romagna) o la connessione tra le informazioni richieste e gli elementi o i fattori incidenti sull'ambiente (ARPA Lombardia), ponendo quindi in capo al richiedente uno sforzo più oneroso nell'elaborazione della richiesta.

Il D.Lgs. 195/2005 tratta nell'art.3 comma 3 l'eventualità che la domanda di accesso alle informazioni ambientali sia espressa in maniera eccessivamente generica. In tal caso l'autorità pubblica può richiedere un'integrazione dell'istanza entro 30 giorni, fornendo supporto tramite informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici. Tale disposizione viene ripresa nella maggior parte dei regolamenti analizzati (5/6). In un regolamento (ARPA Piemonte) si specifica che, se ritiene opportuno, l'Agenzia può anche decidere di respingere la richiesta.

Infine, è possibile segnalare che alcuni regolamenti tra quelli analizzati (2/6, ARPA Piemonte, ARPA Emilia Romagna) mantengono salve le disposizioni relative alla notifica ai controinteressati previste per l'accesso ai documenti amministrativi anche per l'accesso alle informazioni ambientali (si veda il successivo paragrafo 3.2. per il dettaglio delle disposizioni previste nei regolamenti in esame in relazione alla figura dei controinteressati).

Tempi e termini per l'accesso

Tutti i regolamenti analizzati esplicitano l'obbligo per l'Agenzia di mettere a disposizione le informazioni ambientali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, e che sia possibile un allungamento del termine a 60 giorni in caso di richiesta complessa (con comunicazione al richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano entro 30 giorni), come definito dall'art. 3 comma 2 del decreto 195. Alcuni regolamenti identificano inoltre altre condizioni particolari nelle quali il termine è prorogato a 60 giorni⁴⁰.

⁴⁰ Per ARPA Lombardia sono i casi in cui il responsabile del procedimento si avvale del parere del dirigente competente in materia di Legislazione e Diritto Ambientale, come da art. 8 co. 3; per ARPA Toscana sono i casi di

Non è invece diffusa la definizione di un numero “minimo” di giorni a disposizione del richiedente per accedere all'informazione ambientale richiesta e concessagli, presente in un solo regolamento (ARPA Lombardia)⁴¹.

Ipotesi di esclusione (accesso parziale)

La definizione delle ipotesi di esclusione è tra gli aspetti più delicati della regolamentazione dell'accesso da parte della autorità pubbliche. Come rilevato in precedenti rapporti sull'argomento (A.A.V.V, 2008), la formulazione generica delle ipotesi di esclusione può dilatare notevolmente i margini di discrezionalità delle autorità pubbliche e aumentare il grado di incertezza nell'applicazione del diritto. Per garantire che la limitazione si riferisca ad un insieme ristretto di casi, sarebbe auspicabile inserire all'interno del regolamento un elenco o delle modalità per individuare le categorie di documenti ed informazioni ai quali si applicano le ipotesi di limitazioni dell'accesso.

Per quanto riguarda i regolamenti in esame, è possibile ricondurre le scelte effettuate dalle Agenzie in relazione alle ipotesi di esclusione previste dal D.Lgs. 195/2005 (art. 5 comma 1, comma 2) a due macroaree:

- un recepimento delle ipotesi nella stessa forma del decreto 195, senza particolari indicazioni di dettaglio (ARPA Emilia Romagna, ARPA Molise, ARPA Piemonte);
- un recepimento delle ipotesi con uno sforzo di elaborazione e di contestualizzazione rispetto alla realtà operativa dell'Agenzia, che si traduce concretamente nell'individuazione dei documenti o delle tipologie di documenti sottratti all'accesso per ogni ipotesi generica ed interesse tutelato dal decreto (ARTA Abruzzo, ARPA Lombardia, ARPA Toscana).

Come evidenziato nelle parentesi, i regolamenti analizzati si ripartiscono tra queste due macroaree in modo equilibrato.

Inoltre, guardando nel dettaglio le formulazioni delle ipotesi di esclusione adottate dai regolamenti in esame, è possibile notare che rispetto alle formulazioni del decreto 195 esse presentano delle peculiarità che le precisano e disciplinano più dettagliatamente:

- nell'ipotesi in cui la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento, la metà dei regolamenti specifica che l'ipotesi include anche materiali, documenti o dati in corso di /non ancora sottoposti a validazione;
- nell'ipotesi in cui la divulgazione dell'informazione rechi pregiudizio allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti, alcuni regolamenti (2/6) specificano che in questi casi il responsabile richiede il nulla osta ad autorità giudiziaria, dando comunicazione tempestiva al richiedente della necessità di prorogare il termine;

richiesta del nulla osta ad autorità giudiziaria per la diffusione di informazioni pertinenti procedimenti penali e casi di richiesta del consenso per la diffusione delle informazioni ai soggetti che hanno fornito informazioni ambientali ad ARPAT in assenza di un obbligo di legge.

⁴¹ Secondo il regolamento di ARPA Lombardia il richiedente ha almeno 15 giorni per accedere all'informazione ambientale.

- nell'ipotesi in cui la divulgazione dell'informazione rechi pregiudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, [...], metà dei regolamenti specifica che in questi casi il responsabile può chiedere al soggetto che dall'accesso potrebbe vedere compromessa la propria riservatezza di sottoscrivere una dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti e condizioni per la tutela giuridica di tali posizioni;
- gli stessi regolamenti prevedono che il responsabile possa chiedere al soggetto che vedrebbe compromessi i propri diritti di sottoscrivere una dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e condizioni per la tutela anche nell'ipotesi in cui la divulgazione dell'informazione rechi pregiudizio ai diritti di proprietà intellettuale;
- nell'ipotesi in cui la divulgazione dell'informazione rechi pregiudizio alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, un regolamento fa riferimento anche alla riservatezza di persone giuridiche, gruppi, imprese, associazioni, anche con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario;
- nell'ipotesi in cui la divulgazione dell'informazione rechi pregiudizio agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione, alcuni regolamenti (2/6) prevedono che il responsabile del procedimento di accesso chieda il consenso ai soggetti che hanno fornito le informazioni ambientali all'Agenzia in assenza di tale obbligo, dando comunicazione tempestiva al richiedente.

Inoltre, alcuni regolamenti (2/6) escludono dall'accesso l'informazione ambientale che abbia caratteristiche tali da recare pregiudizio alle fattispecie stabilite per l'accesso ai documenti amministrativi.

Tutti i regolamenti citano le previsioni dell'art. 5 comma 3 e 4 del decreto 195, secondo le quali l'autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 (n.b. casi di esclusione) in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso, e che nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

Passando al comma successivo, all'art. 5 comma 5 il D.Lgs. 195/2005 prevede che l'autorità pubblica disponga un **accesso parziale** nei seguenti casi, a condizione che sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dall'accesso:

- la richiesta riguarda materiali, documenti, dati incompleti o in completamento
- la richiesta riguarda comunicazioni interne
- la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio agli interessi definiti dal comma 2.

L'accesso parziale è previsto in tutti i regolamenti analizzati, con riferimento alla tutela degli interessi previsti in relazione alle cause di esclusione, salvo un regolamento che fa riferimento esclusivamente ad esigenze di tutela della riservatezza di dati personali e sensibili.

Va evidenziato infine che due regolamenti prevedono anche per l'accesso alle informazioni ambientali alcune condizioni particolari, già definite per i documenti amministrativi, che nel caso si verificano possono consentire l'accesso a talune informazioni, pur in presenza di determinati interessi.

Si tratta dei seguenti casi:

- richiesta di accesso a documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura o della difesa dei propri interessi giuridici (l'accesso a questi documenti deve essere garantito anche in presenza di interessi di riservatezza relativi ad informazioni commerciali/industriali o dati personali);
- richiesta di accesso a dati o documenti che contengono dati sensibili o giudiziari (nei limiti in cui sia strettamente indispensabile);
- richiesta di accesso a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (nelle modalità previste dall'art. 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.).

Restando in tema di limitazione dell'accesso, la maggior parte dei regolamenti (4/6) prevede la possibilità del differimento. In diversi casi si procede ad elencare le tipologie dei documenti differibili e momento fino al quale è possibile differire l'accesso.

Non accoglimento della richiesta

Tutti i regolamenti citano la disposizione per la quale l'Agenzia informa il richiedente per iscritto in caso di non accoglimento della richiesta, e che il non accoglimento sia motivato (come previsto all' art. 5. comma 6 del decreto 195), ma soltanto la metà di essi prevede anche la possibilità che il richiedente venga avvisato per via informatica (un regolamento in particolare, ARPA Toscana, prevede la modalità telematica come prioritaria).

Soltanto un regolamento stabilisce inoltre che venga inviato al richiedente un preavviso di rigetto, estendendo anche all'accesso alle informazioni ambientali quanto previsto per l'accesso ai documenti amministrativi dalla Legge 241/90 (art. 10 bis comma 1).

Infine, va segnalato che un regolamento (ARPA Emilia Romagna) specifica che in caso di mancata risposta entro il termine si forma il silenzio-diniego, fermo restando che la norma per l'Agenzia è fornire una risposta al richiedente per iscritto.

Tutela del diritto d'accesso

Tutti i regolamenti in esame esplicitano la possibilità di presentare ricorso in sede giurisdizionale contro il diniego o la limitazione dell'accesso, secondo la procedura dell'art. 25 della legge 241/90. Alcuni regolamenti inoltre (2/6, ARTA Abruzzo, ARPA Piemonte) citano la possibilità di presentare ricorso alla Commissione per l'Accesso di cui all'art. 27 della stessa legge.

L'informativa relativa al diritto e ai mezzi di impugnazione è solitamente fornita al richiedente attraverso la comunicazione di rigetto.

Strutture adibite all'accesso e meta-informazione

Soltanto alcuni regolamenti (2/6, ARPA Lombardia, ARPA Piemonte) specificano in quali uffici avviene la consultazione dell'informazione ambientale, e si tratta in entrambi i casi dell'ufficio indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza, ovvero presso l'URP.

La maggior parte dei regolamenti analizzati (4/6) specifica l'impegno alla creazione di **cataloghi dell'informazione ambientale detenuta**, specificando in alcuni casi (2/4) che l'aggiornamento del catalogo è annuale.

Diffusione dell'informazione ambientale

La quasi totalità delle Agenzie (5/6) esplicita l'impegno a rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili (art. 8 comma 1), ed il sito internet dell'Agenzia viene citato spesso come strumento in qual senso, insieme ai sistemi informativi ambientali regionali (es. Sistema Informativo Regionale Ambientale, per ARPAT).

Soltanto la metà delle Agenzie esplicita invece nel regolamento l'impegno a sviluppare un piano o altra modalità per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente, come previsto all'art. 8 comma 2 del decreto 195.

Per quanto riguarda il trasferimento, nelle banche dati istituite, della documentazione prevista dal D.Lgs.195 (art. 8 comma 3), il regolamento di ARTA Abruzzo è l'unico che entra nel dettaglio delle tipologie di documenti e informazioni che si prevede di mettere a disposizione tramite questa modalità, specificando anche le tipologie di documenti con riferimento alla propria realtà regionale.

Infine, va segnalato che la metà delle Agenzie riporta nel regolamento le attività/procedure di diffusione di informazioni ambientali in caso di **minaccia imminente per salute umana/ambiente o di allerta**.

Archivio e reporting

Soltanto un regolamento (ARPA Piemonte) cita esplicitamente la creazione di un **archivio delle richieste di accesso** (nel loro caso "registro informatico" delle istanze di accesso)⁴² ed un secondo regolamento (ARPA Lombardia) specifica che il responsabile dell'accesso custodisce documentazione relativa alle istanze inoltrate in via formale.

Per altre tre Agenzie (ARTA Abruzzo, ARPA Emilia Romagna, ARPA Toscana), dal momento che viene effettuata una **relazione sull'accesso** che contiene dati relativi al numero di richieste, è possibile dedurre che le stesse vengano archiviate e monitorate⁴³.

⁴² ARPA Piemonte prevede inoltre che l'elenco delle istanze di accesso ai dati meteorologici sia trasmesso con cadenza mensile all'archivio centrale delle istanze di accesso.

⁴³ Tra questi ARTA Abruzzo, che prevede nel regolamento che entro il 31 marzo di ciascun anno il responsabile del procedimento presenti al Direttore Generale una relazione sulle richieste d'accesso alle informazioni ambientali dell'anno precedente.

3.2. Accesso ai documenti amministrativi

A premessa di questo paragrafo, si ritiene utile ricordare quanto già espresso nel paragrafo 1.2.2.: per l'accesso ai documenti amministrativi si è scelto di effettuare il confronto per l'analisi di *benchmarking* sui regolamenti aggiornati almeno alle modifiche apportate alla disciplina in materia (Legge 241/90) dalla L. 15/2005 e dal D.P.R. 184/2006, per la parte relativa all'accesso ai documenti amministrativi, che risultano essere, nello specifico⁴⁴:

ARTA Abruzzo, ARPA Emilia Romagna, ARPA Lombardia, ARPA Marche, ARPA Molise, ARPA Piemonte, ARPA Toscana.

Oggetto del diritto

I regolamenti esaminati definiscono l'oggetto del diritto in conformità con quanto previsto all'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, il quale prevede che al momento della richiesta i documenti amministrativi siano materialmente esistenti e siano detenuti dall'amministrazione cui viene fatta la richiesta, e che l'amministrazione non sia tenuta ad elaborare dati per soddisfare le richieste di accesso. Alcuni regolamenti specificano inoltre che rientrano nel perimetro della definizione di oggetto del diritto sia i documenti formati che quelli utilizzati dall'Agenzia.

Soggetti legittimati all'esercizio del diritto

La quasi totalità dei regolamenti in esame (6/7) indica che chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, può esercitare il diritto di accesso, come previsto all'art. 2, comma 1 del D.P.R. 184/2006, inclusi i soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi (art. 4 comma 1 del D.P.R.). Si distingue dagli altri il regolamento dell'ARPA Toscana, che richiede che l'interesse vada motivato solo in determinate condizioni (i.e. nel caso siano individuati o individuabili controinteressati), ampliando di fatto i soggetti legittimati.

La quasi totalità dei regolamenti, inoltre, prevede che il richiedente possa delegare un'altra persona all'accesso.

Oltre al caso particolare dell'ARPA Toscana, solo alcuni regolamenti identificano tipologie di soggetti legittimati aggiuntive rispetto a quanto previsto dal dettato normativo. Si tratta di:

- difensori, che, ai sensi dell'art. 391 c.p.p., su mandato dell'assistito motivino l'utilità dell'acquisizione dei documenti nell'ambito delle indagini difensive (2/7);
- Pubbliche Amministrazioni, per le quali, in caso di richieste di accesso, vale il principio di collaborazione istituzionale (2/7).

⁴⁴ ARPA Veneto ha un regolamento del 2000 (approvato con DDG ARPAV n. 756/2000), che non trova applicazione per le parti modificate rispettivamente dal D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 e dal D.Lgs. 195/2005.

Contenuto del diritto

Tutti i regolamenti analizzati definiscono il diritto di accesso come diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, in conformità all'art. 22, comma 1, lettera a) della legge 241/90. Alcuni regolamenti specificano il contenuto del diritto di accesso, oltre alla presa visione ed estrazione di copia, identificandolo anche con altre modalità idonee a consentire l'esame dei documenti amministrativi, in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto, anche attraverso la modalità informatica⁴⁵.

La maggior parte dei regolamenti (5/7) prevede che l'esame dei documenti avvenga in presenza di personale addetto, che è l'unico autorizzato a maneggiare i documenti in originale e porli in visione al richiedente, e cita la possibilità di ottenere copie autenticate dei documenti (6/7).

Costi dell'accesso

Nella quasi totalità dei regolamenti si definisce che l'esame dei documenti amministrativi è gratuito, mentre il rilascio della copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, analogamente a quanto definito nell'art. 25 della legge 241/90. Le disposizioni relative al bollo sono sempre citate con riferimento alla richiesta di copie autenticate o di copie conformi all'originale. Solo alcuni regolamenti prevedono il rimborso dei diritti di ricerca e visura, associati al rilascio della copia o al rilascio di copie concernenti pagine specifiche.

Il tema dei costi dell'accesso è associato anche al tempo necessario per il rilascio delle copie. Nello specifico, un regolamento (ARPA Lombardia) prevede che, se il rilascio di copie comporta un'attività lavorativa superiore ad un'ora per la ricerca documenti, venga calcolato un importo predeterminato a partire dalla seconda ora.

Modalità di esercizio del diritto: accesso formale ed informale

Per quanto attiene alle modalità di esercizio del diritto, alcuni regolamenti (2/7) definiscono l'**accesso informale** come la modalità prioritaria per accedere ai documenti amministrativi, mentre un regolamento attribuisce priorità all'**accesso formale**, con lo scopo di garantire adeguata analisi dell'attività istruttoria delle istanze pervenute.

Riguardo alla definizione dei soggetti controinteressati, la cui individuazione è una delle condizioni determinanti per stabilire se l'accesso possa o debba essere effettuato in via informale o formale, i regolamenti in esame sono largamente conformi rispetto ai riferimenti normativi in merito alle comunicazioni da effettuare ai controinteressati, nel caso ne siano individuati, alle modalità della comunicazione (raccomandata o via telematica), e alla possibilità per i controinteressati di presentare opposizione motivata alla richiesta di accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. Alcuni

⁴⁵ Citiamo ad esempio ARPA Toscana, che nel proprio regolamento dedica ampio spazio al ruolo ed all'utilizzo delle tecnologie ICT come strumenti per l'accesso. L'accesso telematico avviene inviando i documenti all'indirizzo di posta elettronica del richiedente (ad una casella di posta elettronica normale, nel caso di richiesta informale, ad una casella PEC nel caso di richiesta formale di accesso). L'Agenzia è dotata inoltre di una banca dati che contiene la documentazione in formato elettronico degli atti e consente estrazione di copia.

regolamenti specificano ulteriori dettagli in merito alle tempistiche e modalità della comunicazione rispetto a quanto previsto dal dettato normativo⁴⁶, ed esplicitano la natura non vincolante dell'eventuale opposizione dei controinteressati per la decisione in merito alla richiesta.

Di seguito vengono esaminate nello specifico le disposizioni relative alle modalità di accesso informale e formale.

- Accesso informale

Le disposizioni relative all'esercizio informale dell'accesso presentano un elevato grado di omogeneità rispetto alle prescrizioni di legge (art. 5 del D.P.R. 184/2006), per quanto riguarda:

- la possibilità di esercitare il diritto di accesso in via informale nel caso in cui non esistano controinteressati;
- la possibilità di effettuare la richiesta verbalmente;
- l'obbligo di indicare nella richiesta gli estremi del documento in oggetto o gli elementi che ne consentano l'individuazione e ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta (ad eccezione di ARPA Toscana, che prevede che l'interesse vada comprovato solo nel caso in cui siano individuati o facilmente individuabili controinteressati, coerentemente con la definizione data di soggetti legittimati all'accesso presentata nei paragrafi precedenti);
- la necessità di dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato (ad eccezione di ARPA Toscana che cita soltanto la dimostrazione dell'identità, coerentemente con la definizione di soggetto legittimato utilizzata nel regolamento).

Per quanto riguarda il soggetto/ufficio al quale la richiesta di accesso deve essere presentata, i regolamenti esaminati vedono le seguenti opzioni:

- struttura dell'Agenzia competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente
- struttura responsabile del procedimento di accesso, o il responsabile del procedimento di accesso stesso, se conosciuto dall'interessato.

Diversi regolamenti prevedono che l'URP dia un supporto attivo nel coordinare la procedura di accesso e nell'assistere sia i richiedenti sia i responsabili del procedimento di accesso ai fini di un suo efficace svolgimento. Tuttavia, soltanto un numero limitato di Agenzie (3/7) prevede la possibilità di presentare la richiesta tramite l'URP⁴⁷.

⁴⁶ ARTA Abruzzo ed ARPA Piemonte specificano che la comunicazione ai controinteressati deve essere effettuata entro 7 giorni dalla loro individuazione, ARPA Emilia Romagna specifica che la comunicazione deve essere effettuata entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di accesso. Per quanto riguarda la modalità di comunicazione telematica, il regolamento di ARPA Lombardia prevede che in tale caso l'invio della comunicazione avvenga tramite Posta Elettronica Certificata.

⁴⁷ E' da segnalare che alcune ARPA non sono dotate di URP, in quanto si tratta di una struttura impegnativa dal punto di vista finanziario. ARPA Marche ad esempio ha avviato istituendo degli URP "virtuali", personale formato

Per quanto riguarda la modalità telematica per la presentazione delle domande di accesso informale, essa è prevista soltanto in un numero limitato di regolamenti (2/7), con alcune differenze nei requisiti richiesti per la trasmissione⁴⁸.

Infine, in caso di accoglimento dell'istanza di accesso, soltanto alcuni regolamenti (3/7) prevedono che il richiedente rilasci una dichiarazione di presa visione o di ricevuta di copia dei documenti.

- *Accesso formale*

La quasi totalità dei regolamenti (6/7) prevede che l'interessato venga invitato dall'Agenzia a presentare richiesta di accesso formale nel caso in cui non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale. Tra le motivazioni citate nei regolamenti analizzati per questa eventualità ritroviamo:

- l'eccessiva genericità o incompletezza delle indicazioni fornite dal richiedente relative agli estremi del documento richiesto;
- difficoltà di immediata reperibilità del documento/mancata disponibilità del documento all'interno della struttura.

I riferimenti normativi prevedono inoltre una serie di condizioni, nelle quali l'autorità pubblica invita l'interessato a presentare richiesta di accesso formale (art. 6, comma 1, D.P.R. 184)⁴⁹, le quali sono riprese in maniera diffusa nella quasi totalità dei regolamenti analizzati. Fa eccezione il regolamento di ARPA Toscana il quale, come già evidenziato, amplia lo spettro dei soggetti legittimati all'esercizio del diritto di accesso a chiunque, senza obbligo di motivazione. La motivazione viene richiesta solo in caso siano individuabili controinteressati. Pertanto, il regolamento dell'Agenzia non ravvisa tra le condizioni che implicano la necessità di un procedimento formale quelle relative alla presenza di dubbi sulla sussistenza dell'interesse e le condizioni ad esse collegate (identità del richiedente; poteri rappresentativi...), in quanto la definizione che il regolamento adotta in merito ai soggetti legittimati non le rende applicabili.

La quasi totalità dei regolamenti (5/7) esplicita l'eventualità in cui la richiesta venga presentata all'Agenzia ed essa non sia competente per quella procedura di accesso. In tal caso l'Agenzia stessa la trasmette all'amministrazione competente, dando comunicazione al richiedente della trasmissione, come previsto all'art. 6 del D.P.R. 184.

Alcuni regolamenti disciplinano le procedure da tenere nel caso in cui la richiesta venga presentata ad un ufficio generico, o ad una struttura non responsabile per il procedimento, prevedendo che la richiesta venga indirizzata alla struttura corretta.

dall'Agenzia e competente a fornire informazioni, che opera presso ognuna delle sedi URP della Regione Marche [si veda: <http://www.arpa.marche.it/index.php/urp>]

⁴⁸ ARPA Lombardia richiede che venga utilizzata posta PEC o altri strumenti che garantiscono l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento. ARPA Toscana non prevede particolari requisiti di forma e trasmissione.

⁴⁹ Se sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente; sulla sua identità; sui suoi poteri rappresentativi; sulla sussistenza dell'interesse; sull'accessibilità del documento; sull'esistenza di contro interessati.

Termine per la conclusione del procedimento

In tutti i regolamenti, ad eccezione di ARPA Toscana, il **termine per la conclusione del procedimento di accesso** viene definito pari a 30 giorni dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o della ricezione della medesima nel caso di trasmissione ad un'altra amministrazione, in conformità a quanto previsto all'art. 6 comma 4 del D.P.R. 184/2006. In alcuni regolamenti sono previste eccezioni in determinati casi⁵⁰.

Si distingue ARPA Toscana, in quanto prevede che il procedimento di accesso debba concludersi entro 15 giorni, ed entro 30 giorni solo nel caso di individuazione di controinteressati.

La totalità delle Agenzie considerate fa proprie le disposizioni dell'art. 6 comma 5 del D.P.R. 184, secondo il quale nel caso di richiesta irregolare/incompleta, viene data comunicazione della stessa al richiedente entro 10 giorni con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione⁵¹, e che il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta⁵².

Responsabile del procedimento di accesso

Il **responsabile del procedimento di accesso** è nella quasi totalità dei regolamenti (6/7) il dirigente dell'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente, come previsto dal D.P.R. 184 all'art. 6 comma 6. In diversi regolamenti (4/7) vi è inoltre la possibilità che sia un altro dipendente addetto all'unità competente, su designazione del dirigente.

Nel regolamento di ARPA Toscana il responsabile è individuato nel responsabile del procedimento amministrativo competente a formare o a detenere il documento amministrativo richiesto.

Come anticipato nei paragrafi precedenti, va evidenziato inoltre che diversi regolamenti sottolineano il rapporto di collaborazione tra il responsabile del procedimento e l'URP nella gestione della procedura d'accesso, in particolare per quanto concerne i rapporti con l'utenza e il monitoraggio dell'istruttoria, al fine di garantire la correttezza del relativo iter procedimentale di accesso.

In relazione alle modalità di esercizio del diritto vanno infine considerati alcuni casi particolari legati all'attesa di **nulla osta/autorizzazioni**. Diversi regolamenti (4/7) specificano che, in caso ricorrano motivate esigenze, il responsabile del procedimento richiede all'autorità giudiziaria o agli Enti Locali interessati il nulla osta alla diffusione di atti pertinenti procedimenti penali o alla irrogazione di sanzioni amministrative, dandone comunicazione al richiedente; alcuni di essi (2/4) citano anche la possibilità che il responsabile

⁵⁰ "salvo il verificarsi di motivati e documentati impedimenti" (ARPA Molise); con "possibilità di termini più brevi eventualmente previsti nella normativa di settore" (ARPA Emilia Romagna); nel caso di ARPA Piemonte, in caso si renda necessario richiedere all'Autorità Pubblica il nulla osta alla diffusione di atti pertinenti procedimenti penali o alla irrogazione di sanzioni amministrative, o richiedere autorizzazioni per ricerche, elaborazioni e studi su incarico di terzi da parte dei committenti; in tali evenienze il termine di 30 gg si intende sospeso e ricomincia a decorrere dalla ricezione del nulla osta.

⁵¹ A questo proposito ARPA Toscana specifica che tale comunicazione vada effettuata tramite l'uso di tecnologie ICT, casella PEC, o altre modalità idonee a comprovarne la ricezione.

⁵² ARTA Abruzzo, in particolare, indica che il responsabile del procedimento o l'ufficio Affari Generali stabiliscono un termine congruo per la relativa regolarizzazione della richiesta.

richieda delle autorizzazioni in caso di richieste di accesso a ricerche, elaborazioni e studi eseguiti su incarico di terzi.

Istanza di accesso

La quasi totalità dei regolamenti (6/7) prevede un modulo pre-impostato per le richieste di accesso ai documenti amministrativi.

Per quanto concerne le modalità di presentazione dell'istanza, la maggior parte delle Agenzie (5/7) prevede la presentazione/consegna diretta della richiesta all'ufficio competente o ad un ufficio generico, a cura dell'interessato. La quasi totalità prevede l'invio via posta/fax/modalità telematiche, specificando che debbano essere idonee ad accertare la fonte di provenienza⁵³.

Riguardo agli elementi previsti nell'istanza, nella totalità dei regolamenti che forniscono indicazioni in merito (5/7) si riscontra la disposizione di indicare gli estremi del documento o gli elementi che ne consentano l'individuazione, l'interesse e le ragioni per le quali viene presentata la richiesta di accesso, analogamente a quanto previsto per la richiesta di accesso informale.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso formale e di effettivo accesso da parte del richiedente, la maggior parte dei regolamenti (5/7) prevede che il richiedente rilasci una dichiarazione di presa visione o di ricevuta di copia dei documenti.

Tempi e termini per l'accesso

La maggior parte dei regolamenti (5/7) esplicita che il richiedente che abbia ottenuto l'accesso ai documenti amministrativi dispone di un congruo periodo di tempo, non inferiore a 15 giorni, per prenderne visione o ottenerne copia. Tra questi, alcuni specificano inoltre che il periodo di tempo non debba essere superiore ai 60 giorni (2/5).

Ipotesi di esclusione

La definizione delle ipotesi di esclusione è tra gli aspetti più delicati della regolamentazione dell'accesso da parte della autorità pubbliche. Come rilevato in precedenti rapporti sull'argomento (A.A.V.V, 2008), la formulazione generica delle ipotesi di esclusione può dilatare notevolmente i margini di discrezionalità delle autorità pubbliche e aumentare il grado di incertezza nell'applicazione del diritto. Per garantire che la limitazione si riferisca ad un insieme ristretto di casi, sarebbe auspicabile inserire all'interno del regolamento un elenco o delle modalità per individuare le categorie di documenti ed informazioni ai quali si applicano le ipotesi di limitazioni dell'accesso.

Nei regolamenti analizzati si evidenzia una tendenza a riformulare e a riprendere le ipotesi di esclusione previste dalla legge 241/90 (art. 24 comma 1, comma 3, comma 6) in modo generico. Essa è tuttavia accompagnata da uno sforzo, effettuato in misura maggiore o minore a seconda delle Agenzie, nel definire le categorie di documenti sottratti all'accesso in modo specifico, con riferimento alla realtà operativa

⁵³ Sulle modalità telematiche, ARPAT Toscana entra nel dettaglio della necessità di utilizzare una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, e di utilizzare sia una casella PEC per l'invio che - come casella di destinazione - la casella PEC istituzionale dell'ARPAT.

dell'Agenzia. Alcuni regolamenti giungono ad una definizione puntuale dei documenti sottratti all'accesso, circoscrivendo l'ambito di non accessibilità.

L'**accesso parziale** è previsto in tutti i regolamenti, nel caso in cui l'esclusione (o il differimento) riguardino soltanto una parte del documento amministrativo, ed in particolare diversi regolamenti (4/7) citano l'apposizione dell'omissis come modalità da abbinare all'accesso parziale.

A fronte delle ipotesi di esclusione definite, tutti i regolamenti prevedono che l'accesso venga comunque garantito ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare/difendere i propri interessi giuridici (come stabilito dall'art. 24 comma 7 legge 241/90) e che, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia indispensabile e nei termini previsti da D.Lgs. 196/2003 - in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Per quanto concerne l'eventualità del differimento, tutti i regolamenti dettagliano, per alcuni casi o tipologie di documenti, i momenti fino ai quali accesso si può differire, e che l'accesso non possa essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento o che il differimento sia da privilegiare rispetto al diniego.

Non accoglimento della richiesta

La totalità dei regolamenti in esame prevede che il diniego sia motivato (art. 25 comma 3 legge 241/90) e la quasi totalità dei regolamenti (6/7) che il diniego sia possibile semplicemente tramite silenzio (silenzio-diniego) (art. 25 comma 4 legge 241/90) decorso il termine senza che sia stata formulata formale risposta/pronuncia espressa.

È da segnalare inoltre che ARPA Toscana dispone che la comunicazione di rigetto vada inviata all'interessato (tramite ICT o altre modalità idonee a comprovare ricezione) e ai controinteressati.

Tutela del diritto d'accesso

La quasi totalità dei regolamenti in esame (6/7) esplicita la possibilità di presentare ricorso in sede giurisdizionale contro il diniego o la limitazione dell'accesso, secondo la procedura dell'art. 25 della legge 241/90. Alcuni regolamenti inoltre (2/7) citano la possibilità di presentare ricorso alla Commissione per l'Accesso di cui all'art. 27 della stessa legge. ARPA Lombardia dispone inoltre che, oltre al TAR, sia possibile fare ricorso al Direttore dell'Agenzia⁵⁴.

Nella maggior parte dei regolamenti (5/7) si prevede di fornire al richiedente l'informativa relativa al diritto e ai mezzi di impugnazione attraverso la comunicazione di rigetto.

Strutture adibite all'accesso

La maggior parte dei regolamenti (5/7) definisce quali sono le strutture adibite all'accesso, che corrispondono agli uffici indicati nell'atto di accoglimento dell'istanza, ed in alcuni casi all'Ufficio Affari Generali o all'URP.

⁵⁴ Nel regolamento di ARPA Lombardia si prevede la possibilità di presentare ricorso entro 10 giorni dalla notifica del diniego o dalla scadenza del termine dei 30 giorni; il Direttore generale adotta quindi una decisione entro 15 giorni dalla presentazione del ricorso.

Archivio e reporting

Soltanto uno tra i regolamenti analizzati (ARPA Piemonte) cita esplicitamente il tema dell'archiviazione delle richieste di accesso ai documenti amministrativi. Si tratta del "Registro informatico delle istanze di accesso", istituito presso le diverse sedi dell'URP, e contenente l'archivio delle informazioni relative ai procedimenti di accesso formali e informali⁵⁵.

Infine, soltanto alcune Agenzie (3/7) effettuano la relazione annuale sull'accesso, all'interno della quale vengono citati i dati relativi alle richieste di accesso ricevute/gestite dall'Agenzia (ARPA Emilia Romagna, ARPA Molise - nell'ambito della relazione annuale sull'attività, ed ARPA Toscana).

⁵⁵ L'archivio registra informazioni sull'identità del richiedente, con i dati ricognitivi, soggettivi, cronologici e sulla tipologia delle richieste di accesso, ed è previsto che venga costantemente aggiornato. La pratica di accesso è connessa alla registrazione, e contiene copia della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'accesso. I dati inseriti negli archivi delle sedi URP decentrate confluiscono nell'archivio centrale presso la Direzione dell'Arpa.

Allegato 1 – Matrice utilizzata nell'analisi di *benchmarking*

ACCESSO INFORMAZIONI AMBIENTALI
Oggetto del diritto
Definizione di informazione ambientale è conforme a D.Lgs. 195
Eventuali difformità
Viene fornita indicazione dei documenti nei quali possono essere indicativamente contenute le informazioni ambientali?
Qualità dell'informazione
Il regolamento fa riferimento ai criteri di qualità dell'informazione ambientale? (aggiornamento, oggettività, grado di precisione, completezza, comprensibilità, confrontabilità, accessibilità....)
Altro da segnalare
Soggetti legittimati all'esercizio del diritto
Chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse
Altro da segnalare
Contenuto del diritto
Prendere visione ed esaminare info. ambientali richieste
Ottenere copia della documentazione
Il richiedente può chiedere che l'informazione sia messa a disposizione in una forma o formato specifico
Eccezione 1: l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato e facilmente accessibile per il richiedente
Eccezione 2: è ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in altra forma o formato.
Altre eccezioni/condizioni particolari
PA comunica al richiedente motivi del rifiuto dell'info amb nella forma/formato richiesti entro 30 gg dalla data di ricevimento della richiesta
Per richieste di accesso riguardanti i "fattori", il richiedente può chiedere informazioni relative al procedimento di misurazione, compresi i metodi di analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione.
Altro da segnalare
Costi dell'accesso
Esame delle info. amb. è gratuito
Rilascio della copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo
... rimborso dei diritti di ricerca/visura
Sono previste tariffe per rendere disponibile l'info. amb. basate sul costo effettivo del servizio.

Sono previste tariffe calcolate sulla base del mercato, nel caso in cui l'autorità pubblica metta a disposizione l'info. amb a titolo commerciale.
Altro da segnalare
Modalità di esercizio del diritto (accesso informale/formale)
Accesso informale
Possibilità di esercitare il diritto di accesso in via informale, anche verbale
Possibilità di esercitare il diritto di accesso in via telematica.
Accesso formale
Il regolamento disciplina nel dettaglio il procedimento formale?
- istanza
- fase istruttoria
- conclusione
- responsabile del procedimento
Altro da segnalare
Istanza di accesso
È previsto un modulo pre-impostato
In caso di richiesta d'accesso formulata in maniera troppo generica, l'autorità può chiedere al richiedente (entro 30 gg) di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazione sull'uso di cataloghi pubblici.
Altro da segnalare
Tempi e termini per l'accesso
Ente mette a disposizione info. amb. entro 30 gg dalla data di ricevimento della richiesta
Allungamento del termine a 60 gg in caso di richiesta complessa (con comunicazione al richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano entro 30 gg)
Altro da segnalare
Ipotesi di esclusione
L'accesso all'info. amb è negato nel caso in cui (Art. 5 comma 1) :
a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso
b) la richiesta è manifestamente irragionevole
c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;
d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento.
e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.
L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio (Art. 5 comma 2):
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche,

b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale
e) ai diritti di proprietà intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.
L'autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.
Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.
Le ipotesi di esclusione sono identificate con riferimento alla realtà operativa dell'ente o in modo generico?
Altri casi
La legge/regolamento identifica le categorie di doc. sottratti all'accesso?
È previsto l'accesso parziale?
In quali casi?
Altro da segnalare
Non accoglimento della richiesta
DINIEGO: richiedente viene informato per iscritto o via informatica
DINIEGO: previsto obbligo motivazione?
DINIEGO: possibile semplicemente tramite silenzio? (silenzio - rigetto)
Tutela del diritto di accesso
È presente informativa relativa al diritto e ai mezzi di impugnazione?
Strutture adibite all'accesso
Sono istituiti e individuati appositi uffici per la consultazione dell'informazione
È prevista la formazione del personale sulla normativa in materia di info/comunicazione amb e su informazioni disponibili all'interno dell'ente/procedure per renderle accessibili.

Metainformazione
Sono istituiti dei punti di informazione, per acquisire info su informazioni disponibili e condizioni per accesso
Sono creati ed aggiornati i cataloghi dell'informazione ambientale detenuta
Diffusione dell'informazione ambientale
Si prevede che l'autorità pubblica renda disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
Si prevede che l'autorità pubblica sviluppi un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente
Si prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto, l'autorità pubblica, per quanto di competenza, trasferisca nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2 almeno:
a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;
b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;
c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;
d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;
e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorità in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui può essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'articolo 3;
g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale può essere richiesta o reperita a norma dell'articolo 3.
È prevista la diffusione di info ambientale anche tramite la creazione di collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico.
Altro
Archivio&Reporting
È prevista la creazione di un archivio delle richieste di accesso?
È prevista l'elaborazione di una relazione (annuale) sull'accesso?

ACCESSO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Oggetto del diritto
L'accesso si esercita con riferimento a doc. amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data
PA non è tenuta a elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso
Se individua soggetti controinteressati, PA dà loro comunicazione della richiesta di accesso con raccomandata o via telematica (per chi ha scelto questa opzione).
Entro 10 gg dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
Altro da segnalare
Soggetti legittimati all'esercizio del diritto
Chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al doc. al quale è richiesto l'accesso
Soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi
Legge/regolamento identifica altre categorie?
Quali?
Contenuto del diritto
Prendere visione dei doc. amministrativi
Estrarre copia dei doc. amministrativi
Altro da segnalare
Costi dell'accesso
Esame dei doc. amministrativi è gratuito
Rilascio della copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo
.... rimborso dei diritti di ricerca/visura
Altro da segnalare
Modalità di esercizio del diritto (accesso informale/formale)
Accesso informale
Vi è possibilità di esercitare diritto di accesso in via informale nel caso in cui non esistano controinteressati
Possibilità di richiesta verbale
Richiesta deve indicare gli estremi del doc. in oggetto ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione
Richiesta deve specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta

Richiedente deve dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato
Possibilità di presentare richiesta anche tramite URP
Altro da segnalare
Accesso formale
Condizioni nelle quali l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta di accesso formale:
1- accoglimento immediato della richiesta in via informale non è possibile
2- sorgono dubbi su legittimazione del richiedente
3- sulla sua identità
4- sui suoi poteri rappresentativi
5- sulla sussistenza dell'interesse
6-..... sull'accessibilità del documento
7-..... sull'esistenza di controinteressati
Nel caso in cui la richiesta venga presentata ad amministrazione diversa da quella competente, l'amministrazione la trasmette a quest'ultima
Viene data comunicazione al richiedente della trasmissione ad altra amministrazione
Termine per la conclusione del procedimento è 30 gg dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o della ricezione della medesima nel caso di trasmissione ad un'altra amministrazione
Nel caso di richiesta irregolare/incompleta, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro 10 gg con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione
Termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta
Responsabile del procedimento di accesso è:
1- dirigente
2- funzionario preposto all'unità organizzativa
3- altro dipendente addetto all'unità competente a formare il doc. o a detenerlo stabilmente
altro
Altro da segnalare
Istanza di accesso
È previsto un modulo pre-impostato
Altro da segnalare?
Tempi e termini per l'accesso
Congruo periodo di tempo, non inferiore a 15 gg, per prendere visione dei doc. o ottenerne copia
Ipotesi di esclusione
Il diritto di accesso è escluso (casi art. 24 comma 1 - legge 241/90):
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del

presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
Altri casi (art. 24 comma 6 - legge 241/90). Possono essere previsti casi di sottrazione all'accesso di doc amministrativi :
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
Non sono consentite istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione.
Altri casi:
Il regolamento identifica le categorie di doc. sottratti all'accesso?
Le ipotesi di esclusione sono identificate con riferimento alla realtà operativa dell'ente o im modo generico?
È previsto l'accesso parziale?
In quali casi?
Accesso viene comunque garantito ai doc amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare/difendere i propri interessi giuridici
Nel caso di doc. contenenti dati sensibili e giudiziari, accesso è consentito nei limiti in cui sia indispensabile e nei termini previsti da D.Lgs 196/2003 - in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
Accesso non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento
Altro da segnalare

Non accoglimento della richiesta
DINIEGO: si prevede l' indicazione dell'ente che detiene informazioni?
DINIEGO: previsto obbligo motivazione?
DINIEGO: possibile semplicemente tramite silenzio? (silenzio - rigetto)
Tutela del diritto di accesso
È presente informativa relativa al diritto e ai mezzi di impugnazione?
Strutture adibite all'accesso
Sono definiti i luoghi presso cui effettuare l'accesso
Quali?
Archivio&Reporting
È prevista la creazione di un archivio delle richieste di accesso?
È prevista l'elaborazione di una relazione (annuale) sull'accesso?

Allegato 2 – Elenco delle Leggi e regolamenti regionali consultati per l'analisi

Abruzzo

Regolamento 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed in attuazione del DPR 12 Aprile 2006, n. 184

Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013

Basilicata

Legge Regionale 26.04.2012 n° 6 Disposizioni concernenti norme per l'accesso e la trasparenza in materia ambientale

Legge Regionale n° 12/92, Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi della regione.

Calabria

Legge Regionale 04.09.2001 n° 19, Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione ufficiale della Regione Calabria.

Campania

Regolamento della Giunta Regionale, n° 2 del 31 luglio 2006, Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi

Emilia Romagna

Legge Regionale, 06.09.1993 n° 32, Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto d'accesso

Friuli Venezia Giulia

Legge Regionale 20 marzo 2000 n° 7, Testo Unico delle norme di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

Lazio

Legge Regionale 12 settembre 1986 n°43, Norme per il libero accesso alle informazioni ambientali

Legge Regionale 22 ottobre 1993, n. 57, Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa. Legge Regionale 22 luglio 2002, n. 22, Modifiche alle leggi regionali 22 ottobre 1993 n. 57 "Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." e 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale".

Regolamento di Giunta Regionale 01/02 e succ. mod.

Liguria

Deliberazione di Giunta Regionale n°327 del 7 aprile 2006, Oggetto: D.Lgs. 1995/2005 “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale” – Adempimenti conseguenti

Legge Regionale 25 novembre 2009, n° 56, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Lombardia

Legge Regionale 1 febbraio 2012, n°1, Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

Marche

Legge Regionale 14 gennaio 1992 n° 2, Norme concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza dell’attività amministrativa regionale

Legge Regionale 21 aprile 1987 n° 19, Norme per il libero accesso alle informazioni ambientali

Regolamento Regionale 17 agosto 1994 n° 38, Disciplina di casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell’art.2, comma 6 della L.R. 14 gennaio 1992, n°2

Molise

Regolamento Regionale del 15 maggio 2002, n.9, Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza della Regione in materia di Demanio marittimo a finalità turistico-ricreative.

Piemonte

Legge Regionale 4 luglio 2005 n°7, Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Regolamento Regionale recante “Attuazione dell’articolo 27 della Legge Regionale, 4 luglio 2005, n° 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

Puglia

Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”.

Regolamento Regionale, 29 settembre 2009 n°20, Regolamento Attuativo della Legge Regionale n° 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”

Sardegna

Legge Regionale 15 luglio 1986, n. 47 Norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Sardegna.

Decreto n° 80, 4 giugno 2004, "Direttiva in ordine all'attuazione del diritto di informazione, accesso e comunicazione e al funzionamento della Rete degli Uffici di Relazioni con il Pubblico"

Sicilia

Decreto presidenziale 16 giugno 1998, n° 12, Regolamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'amministrazione regionale

Legge Regionale 30 aprile 1991 n°10, Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa

Toscana

Legge Regionale 23 luglio 2009 n°40, Norme sul procedimento amministrativo per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa

Trentino Alto Adige

Legge Regionale 31 luglio 1993 n° 13, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Provincia Autonoma di Bolzano

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 giugno 1994, n. 21, Regolamento per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del trattamento dei dati personali

Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Provincia Autonoma di Trento

Decreto del Presidente della Provincia, 5 luglio 2007, n. 17-97/Leg, Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Umbria

Regolamento Regionale 25 maggio 2012, n. 8., Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Legge Regionale 16 settembre 2011 , n. 8 Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali

Valle d'Aosta

Regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2, Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi

Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Veneto

Circolare prot. n. 313/SGP del 14 gennaio 1993, avente come oggetto "L. 7 agosto 1990, n. 241".

Allegato 3 – Elenco dei regolamenti agenziali consultati per l'analisi

ARTA (Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente della Regione Abruzzo)

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali (Deliberazione del Direttore Generale n. 244 anno 2012)

ARPAB (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata)

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni in materia ambientale dell'ARPAB. *(In fase di aggiornamento)*

ARPACAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria)

Non presente.

ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania)

Non presente

ARPA Emilia Romagna (Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna)

Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali - R50201/ER (approvato con D.D.G. n. 1 del 28/01/2013)

ARPA Friuli Venezia Giulia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia)

Non presente.

ARPA Lazio (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio)

Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni in materia ambientale

ARPAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure)

Non presente

ARPA Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia)

Regolamento per le modalità di esercizio della responsabilità dirigenziale, la disciplina dei procedimenti amministrativi e l'accesso ai documenti amministrativi. Modifiche ed integrazioni. (decreto n. 536 del 2/8/12)

Regolamento in materia di esercizio del diritto di accesso alle informazioni ambientali (decreto n.768 del 29/11/11)

ARPAM (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche)

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'ARPAM

ARPA Molise (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise)

Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed all'informazione ambientale (Provvedimento del Direttore Generale n. 215 del 20 Maggio 2008)

ARPA Piemonte (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale)

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali (Approvato con Decreto del Direttore Generale n. 157 del 30/12/2009)

ARPA Puglia (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente)

Regolamento di ARPA per il diritto di accesso

ARPAS (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna)

Non presente.

ARPA Sicilia (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sicilia)

Regolamento del diritto di accesso ai documenti di ARPA Sicilia

ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana)

Regolamento in materia di procedimento amministrativo e per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni ambientali. Adottato con Decreto del Direttore generale ARPAT n. 201 del 3/12/2012 (sostituisce la versione adottata con Decreto n. 365 del 9/12/2008)

APPA Trento (Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente)

Non presente

APPA Bolzano (Agenzia Provinciale per l'Ambiente)

Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 16 giugno 1994, n. 21

ARPA Umbria (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale)

Regolamento. Disciplina dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi. Determinazione del Direttore generale n.657 del 27/09/04

ARPA Valle D'Aosta (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta)

Non presente

ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto)

Regolamento di attuazione Legge 241/90 Arpa veneto

Riferimenti bibliografici

A.A.V.V., 2007. *Indirizzi per l'adeguamento delle prescrizioni regionali in materia di accesso all'informazione ambientale al pubblico e al reporting (I fase)*. Rapporto di ricerca IReR;

A.A.V.V., 2008. *Indirizzi per l'adeguamento delle prescrizioni regionali in materia di accesso all'informazione ambientale al pubblico e al reporting (II fase)*. Rapporto di ricerca IReR;

Alberti C., Colacino N., Falletta P., *Informazione ambientale e diritto di accesso* (a cura di Recchia G.), Cedam, 2007;

Bassoli E., "E-Government e Privacy", in *Federalismi*, 12/2008, www.federalismi.it;

Bonomo A.M., "Informazione ambientale, amministrazione e principio democratico" in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 6/2009;

Brutti N., "Diritto all'informazione ambientale e *active dissemination*" in *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica* 2004/1;

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, *Relazione per l'anno 2011 sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione*, <http://www.commissioneaccesso.it/>;

Croci E., "La Convenzione di Aarhus: verso un nuovo modello di *governance* ambientale" in *Economia delle Fonti di Energia e dell'Ambiente*, 2003/1-2;

Croci E., Melandri S., Rossi V., *L'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia ambientale*, Quaderni di ricerca, IEFE - Università Bocconi, 2004;

Fatta C., "Patrimonio Informativo pubblico e accesso ai documenti amministrativi", in *Federalismi*, 12/2008, www.federalismi.it;

IEFE – Bocconi, *Informazione e partecipazione pubblica in campo ambientale: Evoluzione del quadro di riferimento a livello internazionale, comunitario e nazionale*, Rapporto di ricerca a cura di Croci E., Lodi A., Melandri S., Rossi V., 2005;

IEFE – Bocconi, *Informazione e partecipazione pubblica in campo ambientale: il reporting ambientale*, Rapporto di ricerca a cura di Croci E., Lodi A., Melandri S., Rossi V., 2005;

IEFE - Bocconi, *Informazione e partecipazione pubblica in campo ambientale: e-Government e politiche ambientali*, Rapporto di ricerca a cura di Croci E., Lodi A., Melandri S., Rossi V., 2005;

IEFE - Bocconi, *Informazione e partecipazione pubblica in campo ambientale: partecipazione pubblica in campo ambientale*, Rapporto di ricerca a cura di Croci E., Lodi A., Melandri S., Rossi V., 2005;

Magri M., "Diritto alla trasparenza e tutela giurisdizionale", *Istituzioni del federalismo* 2/2013, http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista2_2013/indice2.html;

Mattarella B.G., "Informazione e comunicazione amministrativa", *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, 2005/1;

MATTM, *Relazione sulla libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale*, presentata alla Commissione europea, 2010, http://ec.europa.eu/environment/aarhus/reports_ms.htm;

MATTM, *Relazione sulla libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale*, presentata in Parlamento XVI leg., 2009 (Doc. XXVII n. 17), http://leg16.senato.it/leg/16/BGT/Schede_v3/docnonleg/18828.htm;

MATTM, 2010. Secondo aggiornamento del Rapporto Nazionale sull'Attuazione della Convenzione di Aarhus (Convenzione UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale)

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/notizie/rapporto_nazionale_attuazione_aarhus_2010.pdf;

OECD, "Citizens as Partners. OECD Handbook on information, consultation and public participation in policy-making", 2001;

Ponti B., *La trasparenza amministrativa dopo il D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33*, Maggioli Ed., 2013;

Rossi V., "Ambiente e diritti umani: il diritto all'informazione ambientale" in *Scienza e filosofia* 2/2009, http://www.scienzae filosofia.it/archivio_2524600.html#sf2;

Rossi V., "La partecipazione del pubblico in campo ambientale: linee evolutive e recenti sviluppi nel diritto internazionale" in *Ambiente, diritti e identità culturale*, Cataldi G., Papa A. (a cura di), Editoriale Scientifica, 2006;

Rossi V., "Politiche di e-government e ambiente", in *Acqua e Aria*, Organo Ufficiale di AISA - Associazione Italiana Scienze Ambientali, marzo 2006;

TONCHIA T., *Diritti dell'uomo e ambiente, la partecipazione dei cittadini alle decisioni sulla tutela dell'ambiente*, CEDAM, 1990;

UNECE, *The Aarhus Convention: an Implementation Guide*, Second edition, 2013;

Sitografia

<http://www.artaabruzzo.it/>

<http://www.arpab.it/>

<http://www.arpacal.it/>

<http://www.arpacampania.it/>

<http://www.arpa.emr.it/>

<http://www.arpa.fvg.it>

<http://www.arpalazio.net/>

<http://www.arpal.gov.it/>

<http://www.arpalombardia.it/>

<http://www.arpa.marche.it/>

<http://www.arpamolise.it/>

<http://www.arpa.piemonte.it/>

<http://www.arpa.puglia.it>

<http://www.sardegnaambiente.it/arpas/>

<http://www.arpa.sicilia.it/>

<http://www.arpat.toscana.it/>

<http://www.appa.provincia.tn.it/>

<http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/>

<http://www.arpa.umbria.it/>

<http://www.arpa.vda.it/>

<http://www.arpa.veneto.it/>